

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 luglio 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2023, n. 14.

Misure finanziarie multisettoriali. (23R00508) Pag. 1

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2023, n. 42.

**Interventi normativi collegati alla terza variazione
al bilancio di previsione 2023 - 2025.** (23R00561) . . . Pag. 24

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2023, n. 53.

**Disposizioni a sostegno degli interventi di miglio-
ramento sismico ed efficientamento energetico del pa-
trimonio edilizio sul territorio regionale.** (23R00558) Pag. 37

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2023, n. 54.

**Modifiche alla legge regionale 12 gennaio
2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed
impiantistica sportiva).** (23R00559) Pag. 38

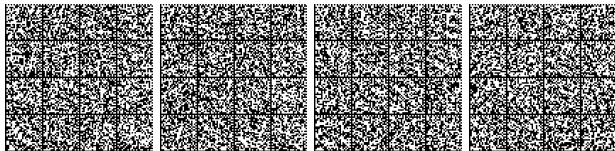
LEGGE REGIONALE 8 novembre 2023, n. 55.

**Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2023,
n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del
Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 del-
la Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale
2023)) e ulteriori disposizioni.** (23R00560) Pag. 40

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 27 novem-
bre 2023, n. 42 della Regione Toscana recante
«Interventi normativi collegati alla terza varia-
zione al bilancio di previsione 2023 - 2025. Av-
viso tecnico di errore materiale, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale n. 64 del 29 novembre 2023,
Parte Prima». (24R00123) Pag. 43





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2023, n. 14.

Misure finanziarie multisettoriali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 30 ottobre 2023, n. SO31)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di carattere finanziario

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di cui alla annessa tabella A1 relativa alle entrate regionali.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a ridurre nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 gli importi previsti dall'art. 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), avuto riguardo alle variazioni di cui all'allegata tabella A2.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a ridurre nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 gli importi previsti dall'art. 1, comma 9, relativo ai mutui, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), avuto riguardo alle variazioni di cui all'allegata tabella A3.

4. In relazione a quanto disposto dai commi 2 e 3 sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi ed ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata tabella A4.

5. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di entrata e alle missioni e ai programmi di spesa di cui all'allegata tabella A5 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

Art. 2.

Attività produttive

1. Il comma 3 dell'art. 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è sostituito dal seguente:

«3. Il bando di cui al comma 2 è emanato entro il 10 gennaio di ogni anno. Con deliberazione della giunta regionale può essere autorizzata l'emanazione di un secondo bando annuale.».

2. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), dopo le parole «la realizzazione» sono inserite le seguenti: «, anche per il tramite delle sezioni regionali,», e dopo le parole «art. 7» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per le spese di funzionamento dello stesso CAI FVG e delle sue sezioni regionali nella misura massima del 20 per cento del contributo concesso».

3. Le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 36/2017, come modificato dal comma 2, hanno efficacia dal 1° gennaio 2024.

4. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 36/2017, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2024 e 2025.

5. L'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Comitato tecnico di valutazione*). — 1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito comitato, quale organo di valutazione tecnica della Direzione medesima. Il comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico e negli altri casi previsti con legge regionale o bando.

2. Il comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui:

a) tre esperti in ricerca e sviluppo del settore manifatturiero e dei processi e impianti industriali;

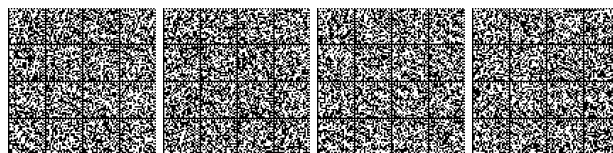
b) due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dell'innovazione digitale;

c) un esperto in sostenibilità ambientale ed in efficienza energetica dei processi industriali ed in economia circolare nelle imprese;

d) un esperto in biotecnologie e/o farmaceutica.

3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, sulla base dei requisiti documentati di professionalità, onorabilità ed esperienza.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3 sono altresì nominati il presidente del comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.



5. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Il comitato si esprime inoltre su particolari problematiche relative al riesame dei progetti, anche nei casi di contenzioso; per l'espletamento di tali compiti i componenti del comitato possono essere autorizzati dal presidente, su proposta del responsabile del procedimento, ad effettuare accertamenti in loco.

7. Le funzioni di segreteria del comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

8. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive.

9. Ai componenti del comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni, comprese le spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6, nella misura prevista per i dipendenti regionali.

10. Le modalità e le procedure di funzionamento del comitato sono stabilite con le direttive approvate con deliberazione di giunta regionale.

11. Il comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 3. In caso di mancata ricostituzione entro la scadenza, il comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.»

6. Il Comitato tecnico di valutazione di cui alla deliberazione della giunta regionale 30 luglio 2021, n. 1212, costituito ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 26/2005, come sostituito dall'art. 90, comma 1, della legge regionale n. 3/2021, continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del comitato di cui all'art. 15 della legge regionale n. 26/2005 come sostituito dal comma 5.

7. Per le finalità di cui all'art. 15 della legge regionale n. 26/2005, come sostituito dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

8. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 5 dell'art. 11 è abrogata;

b) al comma 2 dell'art. 72-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le direttive medesime la giunta regionale può destinare annualmente una quota delle risorse assegnate in bilancio, alle domande pervenute e non finanziate nel corso dell'anno precedente.».

9. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS S.p.a.), è inserita la seguente:

«f-bis) il supporto tecnico delle strutture regionali per l'analisi e la valorizzazione delle buone pratiche di finanza sociale realizzate nel territorio regionale e per il coordinamento della rete regionale dei soggetti pubblici e privati che promuovono una finanza attenta allo sviluppo sostenibile, alle generazioni future e alle persone più fragili e vulnerabili della popolazione;».

10. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 4, lettera f-bis), della legge regionale n. 2/2022, come inserita dal comma 9, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 32.

11. I commi 20 e 21 dell'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono abrogati.

12. Al comma 5 dell'art. 3-bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole «operatori finanziari convenzionati» sono aggiunte le seguenti: «, nonché la disciplina relativa alla gestione delle attività e dei procedimenti da parte di FVG PLUS S.p.a. ed alla deliberazione degli atti di concessione da parte del comitato di cui all'art. 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)».

13. All'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24 le parole: «, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)» sono soppresse;

b) al comma 25 le parole «dal comitato di gestione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 2/2012» sono sostituite dalle seguenti: «da FVG PLUS S.p.a.».

14. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 24 e 25, della legge regionale n. 29/2018, come modificate dal comma 13, hanno efficacia dal 1° gennaio 2024.

15. Per le imprese aventi sede legale od operativa nei comuni del territorio regionale colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici occorsi tra luglio e agosto 2023, i termini per la rendicontazione di incentivi regionali riferiti ai procedimenti contributivi nelle materie di competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di dodici mesi.

16. Ai fini dell'individuazione dei comuni del territorio regionale di cui al comma 15 si fa riferimento al decreto 17 agosto 2023, n. 728/PC/2023, integrato con decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023 dell'assessore regionale delegato alla protezione civile.



17. La proroga di cui al comma 15 opera automaticamente alle condizioni di legge, senza necessità di presentazione di alcuna comunicazione o richiesta specifica.

18. All'art. 60 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, prioritariamente nelle aree degli agglomerati industriali,» sono soppresse;

b) al comma 2 la parola «valutativo» è soppressa;

c) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«a) impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno: dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato;»;

d) alla lettera b) del comma 3 le parole «7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni» e dopo le parole «nell'adeguamento» sono inserite le seguenti: «o recupero»;

e) la lettera c) del comma 3 è abrogata;

f) alla lettera d) del comma 3 la parola «almeno» è soppressa.

19. Per le finalità dell'art. 60 della legge regionale n. 3/2021, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

20. Le risorse trasferite con decreto del direttore del Servizio turismo e commercio n. 717/PROTUR del 21 aprile 2022 a norma dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), a PromoTurismoFVG per l'apposito stanziamento denominato Film Fund, e destinato al finanziamento della graduatoria approvata con la deliberazione del direttore generale di PromoTurismoFVG 20 maggio 2022, n. 104, e rimaste inutilizzate per rinunce o minori rendicontazioni, possono essere utilizzate da PromoTurismoFVG per i bandi dell'anno 2023 riferiti alle medesime finalità.

21. Ai fini dell'attuazione dell'art. 5-bis, comma 4-quater, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), a parziale deroga di quanto previsto dal comma 4-quinquies del medesimo articolo, per il solo anno 2023, PromoTurismoFVG inserisce nel Programma triennale di investimento 2024-2026 anche gli interventi attuati e da attuare nel corrente anno finanziario.

22. Il programma triennale di cui al comma 21 è presentato entro il 15 novembre. Entro il 30 novembre il servizio regionale competente in materia di turismo provvede al trasferimento delle risorse necessarie al finanziamento degli interventi riferiti all'anno 2023.

23. Per le finalità di cui ai commi 21 e 22 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)

- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2023.

24. Il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria relativa alla concessione di incentivi di cui all'art. 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») - bando 2021 - approvata nell'anno 2022 e riferita ai termini di presentazione delle domande di contributo per l'anno 2021 individuati con decreto del direttore centrale attività produttive e turismo 10 dicembre 2021, n. 3119/PROTUR.

25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 890.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 32.

26. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Monfalcone le risorse necessarie per il rinnovo, la riqualificazione e l'adeguamento delle reti impiantistiche delle terme romane site nel Comune di Monfalcone.

27. La domanda per il trasferimento delle risorse di cui al comma 26 è presentata dal Comune di Monfalcone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al servizio competente, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 32.

29. In considerazione della difficile situazione economica del mercato di settore, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Consorzi di pietra ornamentale regolarmente costituiti al fine di sostenere i costi per le attività promozionali ed istituzionali degli enti.

30. La domanda di contributo di cui al comma 29 deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'amministrazione regionale. Con decreto del direttore di servizio competente sono definite le modalità di rendicontazione della spesa.



31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 32.

32. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi e ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata tabella B.

Art. 3.

Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai comuni che presentano apposita richiesta le risorse necessarie per realizzare interventi di adeguamento funzionale delle sedi logistiche che la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche utilizza sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 4, comma 3-*quater*, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). Le risorse sono ripartite in proporzione a quanto richiesto dai comuni interessati.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 34.

3. L'amministrazione regionale, nell'anno 2024, è autorizzata a concedere i contributi per la manutenzione e conservazione delle bressane e dei roccoli di cui all'art. 10, comma 1, lettera e), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), anche con riferimento alle domande presentate nel corso del 2023.

4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2024.

5. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente tutela patrimonio ittico, previa richiesta, le risorse per realizzare, anche in collaborazione con istituti di ricerca e altri enti qualificati, indagini ecologiche, paleontologiche e genetiche finalizzate a verificare l'origine autoctona delle popolazioni ittiche storicamente presenti nei bacini idrografici della regione.

6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 34.

7. All'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 90 le parole «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali)»;

b) al comma 91 la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».

8. Per le finalità di cui all'art. 3, commi da 89 a 91, della legge regionale n. 13/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

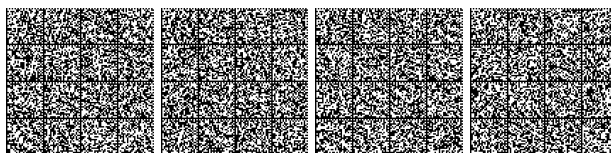
9. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, i finanziamenti agevolati erogati dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo a favore delle imprese che nel territorio regionale producono, trasformano prodotti agricoli anche in non agricoli e li commercializzano, possono essere garantiti da pegno mobiliare rotativo o non possessorio costituito, sui prodotti medesimi, in conformità alla normativa statale di settore.

10. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 9, l'amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, ai beneficiari dei finanziamenti individuati dal comma medesimo, un aiuto per l'abbattimento dei costi di accesso e utilizzo dei servizi digitali e *software* che, per rendere possibile la costituzione del pegno, permettono l'iscrizione in registri informatizzati dei beni posti in garanzia e consentono alla banca finanziatrice e all'impresa di monitorare la loro giacenza o movimentazione.

11. I servizi digitali e *software* di cui al comma 10 devono essere accessibili anche all'amministratore del Fondo di rotazione.

12. L'aiuto di cui al comma 10 è erogato nel rispetto delle condizioni stabilite dai regimi «*de minimis*» previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e consiste in una riduzione dei costi di accesso e utilizzo dei servizi digitali e *software* che la banca pone a carico dell'impresa beneficiaria del finanziamento agevolato. A tal fine, la banca, secondo i criteri e le modalità disciplinate dalle convenzioni sottoscritte tra l'amministrazione regionale e le banche ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), riduce i predetti costi a carico dell'impresa e deduce pari importo dal versamento al Fondo di rotazione delle rate di ammortamento del finanziamento medesimo.

13. Per le finalità previste dal comma 10 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.



14. All'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 2, dopo le parole «indennizzo per i danni alle produzioni» sono aggiunte le seguenti: «e ai beni aziendali»;

b) all'inizio della lettera a) del comma 2, dopo le parole «la prevenzione» è aggiunta la seguente: «anche»;

c) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«c-bis) l'indennizzo dei danni materiali subiti, a seguito di avverse condizioni atmosferiche e calamità naturali, dai beni aziendali quali, in particolare, immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione, impianti, serre, reti, teli e ombrai.»;

d) dopo la lettera c) del comma 3 è aggiunta la seguente:

«c-bis) coprire fino al 90 per cento delle spese sostenute sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che i beni aziendali avevano prima dell'evento climatico avverso o dell'evento calamitoso, nonché fino all'80 per cento delle spese sostenute per la prevenzione delle epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie.»;

e) al comma 9 le parole «a titolo di indennizzo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo».

15. Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale n. 22/2002, come modificato dal comma 14 si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui alla legge regionale n. 22/2002.

16. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 20, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel 2023, un contributo straordinario agli istituti tecnici ad indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» e agli istituti professionali ad indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale» presenti sul territorio regionale per impianti e attrezzature correlate a laboratori didattici del settore lattiero-caseario.

17. Le domande per i contributi di cui al comma 16 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite e dei preventivi di spesa. I contributi sono concessi e contestualmente liquidati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 34.

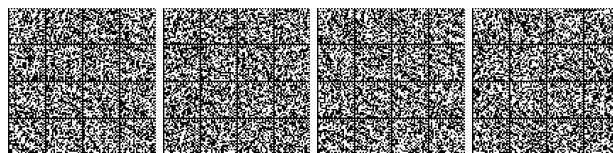
19. Alla lettera d) del settimo comma dell'art. 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), le parole «dei requisiti di cui al comma successivo» sono sostituite dalle seguenti: «di un'anzianità di servizio pari ad almeno venti anni».

20. Al comma 13, dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole «regolamento (CE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali».

21. L'amministrazione regionale è autorizzata a integrare gli aiuti concessi nel 2023 ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 25/2016, con risorse aggiuntive al fine di rafforzare in particolare l'attività di consulenza in materia ambientale. A tal fine, l'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole apposita domanda corredata della necessaria integrazione del Programma annuale regionale dei servizi di consulenza per il settore zootecnico. Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2472/2022 nonché secondo le disposizioni e le procedure, in quanto compatibili, disciplinate dal regolamento emanato con decreto del presidente della regione 2 ottobre 2017, n. 0222/Pres. (Regolamento per la concessione di aiuti per servizi di consulenza a favore delle aziende zootecniche regionali, in attuazione dell'art. 3, commi da 11 a 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25).

22. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 34.

23. In via di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 53, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), per «costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture» si intendono anche i costi per macchinari e attrezzature sostenuti per adeguare e ammodernare le linee produttive di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli.



24. All'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 20 le parole «il 15 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali)»;

b) al comma 21 la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».

25. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 18, della legge regionale n. 13/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 20 della medesima legge regionale, come modificato dal comma 24, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

26. Al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei finanziamenti agevolati da parte del Fondo di rotazione in agricoltura, in via eccezionale, fino all'aggiornamento dei regolamenti che disciplinano la concessione degli aiuti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con riguardo alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2472, della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022 e, comunque, per il periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata ad istruire le domande presentate per la concessione dei predetti aiuti applicando le disposizioni previste dai regolamenti emanati con i decreti del presidente della regione 23 dicembre 2014, n. 0247/Pres. e 23 dicembre 2014, n. 0248/Pres. nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato regolamento (UE) 2022/2472. A tal fine, i rinvii, presenti nei predetti regolamenti regionali, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2472.

27. Per le finalità previste dal comma 26 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

28. In considerazione delle misure e indicazioni adottate per evitare la diffusione del *virus* della peste suina africana (PSA), al fine di tutelare la macellazione per consumo domestico privato, uso tradizionale e consuetudine storica radicata nel tessuto rurale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per le spese connesse con lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo effettuate fino al 31 dicembre 2023 e relative alla campagna di macellazione che inizia il 15 ottobre 2023, da privati cittadini residenti in regione, per le macellazioni avvenute sul territorio regionale.

29. Il contributo è concesso per il tramite degli stabilimenti di sottoprodotti di origine animale, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, quali stabilimenti o impianti che dopo la raccolta effettuano attività intermedie di cui all'art. 24, paragrafo 1, lettera h), del citato regolamento, che effettuano il trasporto, la gestione e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo, individuate ai sensi del comma 28.

30. L'istanza di adesione alla procedura per la concessione del contributo ai privati individuati al comma 28 è presentata dagli stabilimenti di cui al comma 29 alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è ripartito e concesso in parti uguali tra le istanze di adesione ammissibili, nei limiti dello stanziamento disponibile. L'erogazione del contributo è disposta a seguito di presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 29, entro il 31 marzo 2024, di documentazione idonea ad attestare l'avvenuto intervento a favore del privato finalizzato allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo recanti gli estremi delle relative notifiche di macellazione all'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente, effettuate dal privato che ha macellato per autoconsumo.

31. Ai fini della rendicontazione, entro il termine e con le modalità indicati nel decreto di erogazione, gli stabilimenti di cui al comma 29 che hanno aderito alla procedura per la concessione del contributo ai privati presentano le fatture emesse a carico degli stessi per le macellazioni effettuate ai sensi del comma 28 con l'indicazione dell'intervento regionale ai sensi del comma stesso.

32. A fini della concessione dei contributi di cui al comma 28, per le macellazioni effettuate per consumo domestico privato, le aziende agricole aventi sede in regione sono equiparate ai privati cittadini.

33. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 34.

34. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi e ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata tabella C.

Art. 4.

Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. All'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 30 le parole «, oppure per il solo smaltimento,» sono soppresse;



b) dopo il comma 30-bis è inserito il seguente:

«30-ter. Le domande di contributo di cui al comma 30, concernenti gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente dal 1° gennaio al 31 luglio di ogni anno, a seguito della conclusione delle attività, unitamente alla documentazione giustificativa delle spese sostenute nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda. Il contributo è concesso secondo il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e fino a esaurimento delle risorse disponibili.».

2. Il regolamento emanato con decreto del presidente della regione 18 maggio 2017, n. 0114/Pres., in attuazione dell'art. 4, comma 31, della legge regionale n. 25/2016, continua ad applicarsi ai contributi concessi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale entro il 2023.

3. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 30, della legge regionale n. 25/2016, come modificato dal comma 1, lettera a), e tenuto conto di quanto previsto dal comma 30-ter, come inserito dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

4. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 32, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), anche al fine di favorire aggregazioni in direzione di una gestione unica integrata dei rifiuti, è autorizzata la costituzione, anche in via indiretta, da parte degli enti locali di società a capitale interamente pubblico.

5. Al fine di effettuare gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio e promuovere adeguate condizioni di sicurezza dei luoghi, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica pianura friulana un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2023 finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica e protezione degli argini del torrente Torre, da attuare lungo i territori dei comuni rivieraschi.

6. Per le finalità di cui al comma 5 il Consorzio di bonifica pianura friulana, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di ambiente la domanda di contributo corredata della descrizione delle opere e del relativo quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di pre-

sione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 21.

8. Al comma 12 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

9. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 12, della legge regionale n. 34/2015, come modificato dal comma 8, è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 21.

10. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 12, della legge regionale n. 34/2015, come modificato dal comma 8, per l'annualità 2024 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, per l'annualità 2025 è destinata la spesa di 140.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 21.

11. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a persone fisiche titolari del diritto di proprietà oppure di diritti reali o personali di godimento riconosciuti in un atto registrato su unità immobiliari a uso residenziale situate nel territorio regionale, contributi a sostegno degli oneri connessi alla dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a 4 stelle o non classificati, e il contestuale acquisto e installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida di potenza inferiore o uguale a 35 kW, appartenenti almeno alla classe di qualità uguale o superiore a 5 stelle di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide), e di pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua di potenza inferiore o uguale a 35 kW.

12. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

a) fino all'ammontare massimo di 2.000 euro per stufe e camini e di 4.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei comuni in cui sono stati rilevati superamenti dei limiti



di legge per le polveri sottili o dei valori obiettivo per il benzo-a-pirene in almeno uno dei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 15;

b) fino all'ammontare massimo di 1.000 euro per stufe e camini e di 3.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei comuni diversi da quelli di cui alla lettera a).

13. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 11 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente a seguito di avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione. Nell'avviso sono indicati le modalità e il termine di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili al contributo, le modalità di concessione e di erogazione del contributo.

14. Sono ammissibili a contributo le spese connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 11 sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo. I soggetti indicati al comma 11 possono presentare domanda per una sola unità immobiliare; per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per uno degli interventi di cui al comma 11.

15. Il contributo di cui al comma 11 è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici o con le detrazioni fiscali nazionali nel limite dell'importo della spesa ammissibile. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

16. In sede di prima applicazione delle misure di sostegno previste dal comma 11 sono finanziabili, qualora ritenute ammissibili, le spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 11, sostenute dal 1° ottobre 2023 al giorno precedente la data di presentazione della domanda di contributo.

17. Per le finalità di cui comma 11 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 21.

18. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare integralmente la domanda di contributo presentata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), dal Comune di San Leonardo, collocata nella graduatoria approvata con decreto del direttore del Servizio transizione energetica n. 31603/GRFVG, del 21 dicembre 2022, e parzialmente finanziata a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie.

19. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 67.506,56 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 21.

20. All'art. 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 4 le parole «entro un mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantacinque giorni» e le parole «entro le ore ventuno nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore ventitré nel periodo di ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale»;

b) al comma 7 le parole «; il calcolo della luminanza deve tener conto dell'elevata riflettività del manto nevoso» sono soppresse.

21. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi ed ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata tabella D.

Art. 5.

Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

1. Dopo il comma 88 dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è inserito il seguente:

«88-bis. Con il contributo straordinario di cui al comma 88 sono finanziati anche gli interventi di completamento necessari a garantire la piena funzionalità delle opere stesse che abbiano subito una rimodulazione per far fronte all'aumento dei costi dei quadri economici.».

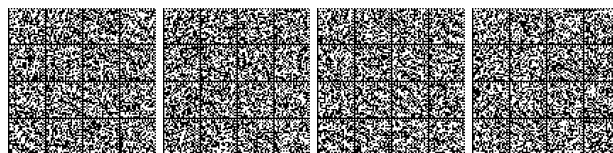
2. Il comma 56 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è sostituito dal seguente:

«56. I finanziamenti di cui al comma 55 possono essere concessi per interventi aventi scadenze, definite dai piani di cui al comma 55, da rispettare entro il termine del 31 dicembre 2023.».

3. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 88-bis, della legge regionale n. 13/2023, come inserito dal comma 1, anche in relazione alle modifiche di cui al comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

4. Al fine di garantire il recupero dei valori paesaggistici compromessi l'amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi al Comune di Cormons ai sensi dell'art. 5, comma 24, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), e a concedere un contributo integrativo per un importo pari a 800.000 euro per le necessarie attività di bonifica e la conclusione dell'intervento di demolizione del sovrappasso ferroviario di Cormons.

5. Le domande per la concessione del contributo integrativo e per la conferma dei contributi di cui al comma 4 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e



territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate delle perizie inerenti le spese di cui al comma 4.

6. In relazione al contributo integrativo previsto dal comma 4 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 34.

7. Al comma 11 dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2023 dopo le parole «previsioni del decreto del presidente della regione n. 0126/2022» sono inserite le seguenti: «e anche per spese sostenute dal 1° gennaio 2019».

8. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 11, della legge regionale n. 13/2023, come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

9. Al comma 70 dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2022 le parole: «straordinari *una tantum*» sono soppresse.

10. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 70, della legge regionale n. 22/2022, come modificato dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

11. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2023 le parole «antecedenti al 2013» sono sostituite dalle seguenti: «antecedenti al 2014».

12. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 300.000 euro, concesso con decreto 13 ottobre 2017, n. 7341, ed erogato al Comune di Torviscosa ai sensi dell'art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per il recupero dell'ex fabbricato di ricerche agrarie, per la realizzazione del diverso intervento di riqualificazione del palazzetto dello sport.

13. Per le finalità previste dal comma 12 il comune presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa delle opere da realizzarsi, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 12.

14. Al comma 10 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «in scadenza nel 2023» sono aggiunte le seguenti: «e nel 2024»;

b) le parole «sono fissati al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 30 giugno 2025».

15. Gli interventi edilizi di rifacimento parziale o integrale delle coperture danneggiate dagli eventi di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza per gli intensi eventi meteorologici occorsi sul territorio regionale a partire dal 13 luglio 2023, sono ammissibili anche mediante l'utilizzo di materiali di rivestimento non identificabili con le tipologie indicate dalla strumentazione urbanistica comunale vigente. In tal caso, al fine di permettere l'intervento in tempi celeri, il comune non procede, né in via preventiva né successiva rispetto all'intervento, con la modifica o variante dello strumento urbanistico o del regolamento edilizio comunale.

16. La possibilità di eseguire gli interventi di cui al comma 15, prescindendo dalle vigenti o adottate disposizioni urbanistiche e dai regolamenti edilizi, è ammessa entro il periodo di operatività delle summenzionate dichiarazioni di stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, riconoscendo in ogni caso compatibili anche gli interventi avviati e in corso nel periodo indicato, ma al cui compimento si pervenga successivamente alla data di scadenza delle dichiarazioni citate.

17. Dopo il comma 1 dell'art. 32-septies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è inserito il seguente:

«1-bis. Ai procedimenti contributivi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni dell'art. 30, nonché dei Capi II e III del Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

18. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Trieste per gli interventi di manutenzione straordinaria presso le strutture denominate «Ponte Bianco e Ponte Verde» siti in Riva Tre novembre, nonché del «Ponte di Via Brigata Casale», sito in via Brigata Casale.

19. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste presenta al servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma finanziario e delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

20. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

21. Per le finalità previste al comma 18 è destinata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 34.



22. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso di intervento realizzato a servizio di unità immobiliare di proprietà di una persona fisica deceduta prima della presentazione della domanda può inoltrare istanza di incentivo l'erede, in possesso di autorizzazione da parte degli eventuali altri coeredi o in possesso di dichiarazione di successione presentata.».

23. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/2023, in relazione a quanto previsto dal comma 22, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.

24. La disposizione dell'art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea), convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, trova applicazione nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sino al 31 dicembre 2024.

25. Con decreto del presidente della regione sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 24 e le modalità di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso il Servizio motorizzazione civile regionale.

26. Al comma 21 dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2023 dopo le parole «istituti scolastici paritari» sono inserite le seguenti: «senza fini di lucro».

27. Al fine di realizzare gli interventi necessari alla viabilità per l'effettuazione del Giro d'Italia 2024, l'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di decentramento regionale di Udine l'importo di 2.500.000 euro.

28. Per le finalità previste al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2023 e 2.350.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 34.

29. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ad associazioni aventi sede nei comuni capoluogo delle ex province della regione che abbiano tra gli scopi statutarî la collaborazione con le famiglie e le istituzioni scolastiche per la formazione civile, culturale, morale e cristiana dei giovani studenti mediante l'effettuazione di attività assistenziali, culturali, formative, sociali, ricreativo-sportive e che siano conduttrici di edifici mediante contratto, anche di comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato.

30. I contributi di cui al comma 29 possono essere concessi al fine di sostenere le spese per l'adeguamento normativo, la manutenzione straordinaria, il superamento delle barriere architettoniche e il risanamento dell'edificio.

31. Per le finalità di cui al comma 29 la domanda è presentata a mezzo posta elettronica alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata della relazione tecnico-illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.

32. Per le finalità di cui al comma 29 il contributo massimo concedibile ammonta a 150.000 euro.

33. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 34.

34. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi e ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata tabella E.

Art. 6.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «stipula» è sostituita dalle seguenti: «può stipulare»;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alle procedure di concessione dei finanziamenti di cui al comma 2 si applica l'art. 32-bis, commi 1 e 1-ter, della legge regionale n. 16/2014.».

2. Il termine di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nelle annualità 2022 e 2023 per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), fissato in via transitoria al 31 dicembre 2023 dall'art. 16, comma 4, del «Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del presidente della regione 16 agosto 2017, n. 191», emanato con decreto del presidente della regione 21 ottobre 2022, n. 135/Pres., è prorogato al 31 dicembre 2024.



3. Alla legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-*bis* dell'art. 4, le parole «a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche», sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche»;

b) al comma 2 dell'art. 14, le parole «, approvati dalla giunta regionale,» sono soppresse e dopo le parole «la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile,» sono inserite le seguenti: «eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 1,»;

c) al comma 6 dell'art. 23, le parole «, approvati dalla giunta regionale,» sono soppresse e dopo le parole «la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile,» sono inserite le seguenti: «eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5,»;

d) al comma 6 dell'art. 24, le parole «, approvati dalla giunta regionale,» sono soppresse e dopo le parole «la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile,» sono inserite le seguenti: «eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5,»;

e) al comma 8 dell'art. 26, le parole «, approvati dalla giunta regionale,» sono soppresse e dopo le parole «la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile,» sono inserite le seguenti: «eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 7,»;

f) alla lettera a) del comma 4 dell'art. 27-*quater*, le parole «, approvati dalla giunta regionale,» sono soppresse e dopo le parole «i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative,» sono inserite le seguenti: «eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 3,».

4. Per le finalità di cui al comma 2-*bis* dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2014, come modificato dal comma 3, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

5. Al comma 27 dell'art. 6 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli

incentivi concessi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa.».

6. Al comma 36 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2022 le parole «alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «al Servizio competente in materia di attività culturali entro il 31 marzo di ogni anno».

7. Per l'anno 2023 la domanda di cui all'art. 6, comma 36, della legge regionale n. 13/2022 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 35, della legge regionale n. 13/2022, tenuto conto di quanto previsto dal comma 7, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella F di cui al comma 62.

9. I termini per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sugli avvisi per attività culturali approvati con deliberazione della giunta regionale 16 dicembre 2022, n. 1947, sono prorogati fino al termine perentorio del 31 dicembre 2024.

10. Al comma 17 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2021 le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio».

11. Al comma 40 dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° luglio 2023 e il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata.».

12. Per le finalità di cui al comma 52 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2021, tenuto conto di quanto previsto dal comma 40 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2023, come modificato dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

13. Al comma 18 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2023 dopo le parole «manutenzione straordinaria» sono inserite le seguenti: «e per l'acquisto di attrezzature per l'allestimento».

14. Per le finalità di cui al comma 18 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2023, come modificato dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.



15. L'amministrazione regionale, su istanza motivata dei beneficiari, è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dei bandi approvati con deliberazione della giunta regionale 1° settembre 2017, n. 1628, e con deliberazione della giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244, e a fissare nuovi termini, verificato il permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, in caso di mancato rispetto dei termini fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati.

16. Al fine di agevolare la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 111, lettera a), della legge regionale n. 13/2023 finalizzati all'evento GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, in deroga alle previsioni dell'art. 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'amministrazione regionale è autorizzata a erogare il finanziamento in via anticipata.

17. In considerazione della rilevanza delle attività sportive per il benessere e la salute delle persone e della società, al fine di supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro operanti sul territorio regionale nell'attuazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia per la costituzione di un servizio di consulenza fiscale rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro aventi sede legale od operativa nel territorio regionale, attraverso la creazione di sportelli dedicati su tutto il territorio regionale.

18. Per le finalità di cui al comma 17, il comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta istanza al Servizio competente in materia di sport, corredata di una relazione sulle attività da svolgere e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella F di cui al comma 62.

20. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Lelio Luttazzi un contributo straordinario per l'organizzazione e la realizzazione degli eventi culturali di celebrazione del centenario della nascita del maestro Lelio Luttazzi.

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

22. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese, che sono ammissibili anche se

sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella F di cui al comma 62.

24. Al comma 37 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2023 le parole «e l'autorizzazione a effettuare i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché dell'avvenuta presentazione dell'istanza finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire» e dopo le parole «e le modalità di rendicontazione della spesa.» è aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'erogazione dell'acconto del contributo, nel limite massimo di cui al medesimo comma, è disposta previa presentazione dell'istanza finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire.».

25. Al fine di aumentare l'efficacia dell'azione avviata nell'esercizio 2022 e proseguita nell'esercizio in corso, con la quale la regione ha concorso finanziariamente alla realizzazione di interventi finalizzati a tutelare il patrimonio culturale regionale e ad evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai comuni destinatari dei finanziamenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sull'avviso approvato con deliberazione della giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1427, contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, entro il limite massimo di 100.000 euro, per interventi di manutenzione e di restauro delle collezioni conservate nei musei che hanno beneficiato dei finanziamenti medesimi.

26. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 25, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

27. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 25 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o da altro soggetto legittimato o delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it dalla casella di posta elettronica certificata dell'ente richiedente. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura «Manutenzioni collezioni museali 2023».



28. La domanda di contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, nel periodo tra il giorno 15 novembre e il giorno 28 novembre 2023 compresi e alla stessa devono essere allegati, a pena di inammissibilità, una relazione illustrativa delle attività di manutenzione delle collezioni che si intendono realizzare e il relativo preventivo di spesa.

29. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.

30. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in unica soluzione, su richiesta dell'ente beneficiario.

31. La spesa relativa ai contributi di cui al comma 25 è rendicontata dall'ente beneficiario al servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

32. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 2.200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella F di cui al comma 62.

33. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e dal relativo regolamento attuativo (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23), emanato con decreto del presidente della regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres., le biblioteche già riconosciute di interesse regionale ai sensi della predetta legge mantengono tale qualifica anche per l'anno 2024.

34. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte a revisione periodica negli anni dal 2020 al 2024 viene disposta con deliberazione della giunta regionale la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 2025.

35. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del regolamento emanato con decreto del presidente della regione n. 0236/2016, gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'art. 3 del regolamento medesimo e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, ai sensi dell'art. 6 del predetto regolamento, presentano le domande di contributo per l'anno 2024 nel periodo tra il giorno 1° gennaio 2024 e il giorno 31 gennaio 2024 compresi.

36. Per le finalità di cui ai commi 33 e 35 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), nonché a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2024.

37. Il termine massimo di approvazione dei rendiconti degli incentivi concessi a valere sugli avvisi pubblici per attività culturali disciplinati dal «Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del presidente della regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres., e dal «Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'art. 27-*quater* della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del presidente della regione 22 luglio 2019, n. 0123/Pres., è fissato in centottanta giorni dalla data di presentazione dei rendiconti medesimi, ed entro tale termine è disposta anche la liquidazione ed erogazione dell'incentivo, qualora non già avvenute in via anticipata ai sensi dell'art. 32-*bis* della legge regionale n. 16/2014.

38. Al fine di valorizzare il sito di interesse storico e culturale di Oslavia, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a sostegno delle spese previste per l'opera di restauro e ammodernamento dei cannoni d'artiglieria posizionati presso il complesso monumentale del Sacrario militare di Oslavia.

39. Per le finalità di cui al comma 38 il commissariato generale per le onoranze ai caduti presso il Ministero della difesa presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di contributo corredata del quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella F di cui al comma 62.

41. All'art. 5 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali n. 16/2014, n. 23/2015, n. 2/2016, n. 25/2020 e n. 13/2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure di sostegno a favore dei soggetti che gestiscono beni e organizzano attività culturali nella città di Gorizia»;



b) al comma 1 dopo le parole «dei beni da queste gestiti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai soggetti che organizzano nella città di Gorizia, da almeno venti anni, eventi e attività culturali di rilevanza internazionale e di elevato valore e pregio culturale, al fine di sostenerne e incrementarne la qualità»;

c) al comma 2, dopo le parole «gestori di tali beni», sono aggiunte le seguenti: «o organizzatori di tali eventi e attività».

42. Per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale n. 19/2021, come modificato dal comma 41, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

43. All'art. 6 della legge regionale n. 13/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 89 sono inseriti i seguenti:

«89-bis. Per le finalità di cui al comma 89 i comuni della regione singoli o associati interessati presentano, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, domanda di trasferimento alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 24 novembre 2023.

89-ter. Le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite in parti uguali tra tutte le domande pervenute.»;

b) il comma 90 è sostituito dal seguente:

«90. Con riferimento ad affreschi di dimensione inferiore ai due metri quadrati, i comuni ai quali vengono trasferite le risorse di cui al comma 89 possono concedere contributi anche per più affreschi per ogni singolo richiedente privato nei limiti di seguito indicati:

a) in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 10.000 euro per il primo affresco;

b) in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 8.000 euro per il secondo affresco;

c) in misura non superiore al 70 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 7.000 euro per gli affreschi successivi al secondo.»;

c) al comma 91, dopo la parola «richiedente», è inserita la seguente: «privato»;

d) il comma 92 è sostituito dal seguente:

«92. Con riferimento ad affreschi di dimensione pari o superiore ai due metri quadrati, i comuni ai quali vengono trasferite le risorse di cui al comma 89 possono concedere contributi per un solo affresco per ogni singolo richiedente privato in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 25.000 euro.»;

e) dopo il comma 93 sono inseriti i seguenti:

«93-bis. Con il decreto di trasferimento delle risorse vengono stabiliti i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

93-ter. Le risorse trasferite possono essere erogate anticipatamente su richiesta del comune beneficiario.»;

f) il comma 94 è abrogato.

44. Per le finalità di cui al comma 89 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2023, in relazione alle modifiche apportate dal comma 43, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

45. La lettera a) del comma 1 dell'art. 4-bis della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è sostituita dalla seguente:

«a) promuove e gestisce la scuola dedicata all'organizzazione e all'erogazione di corsi specialistici per l'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli anche avvalendosi di enti di formazione regionale accreditati ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente); a tal fine ERPAC segnala agli enti di formazione accreditati per la formazione continua, già selezionati attraverso avvisi pubblici della regione, anche costituiti in associazione temporanea di imprese, i fabbisogni formativi relativi all'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli.».

46. Al fine di promuovere la diffusione della musica tra i giovani e sostenere l'attività della banda giovanile ANBIMA del Friuli Venezia Giulia, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ad ANBIMA destinato all'acquisto di strumenti musicali per la banda giovanile regionale.

47. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di beni e attività culturali, sport e tempo libero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

48. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella F di cui al comma 62.

49. Al fine di promuovere una cultura e una consapevolezza del rispetto delle diversità e della disabilità nonché sostenere il settore turistico e ricettivo regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Maniago per le spese relative all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione «Prova di Coppa del Mondo di Paraciclismo», da tenersi a Maniago nel maggio del 2024 con la collaborazione della società Giubileo disabili e dell'UCI (Unione ciclistica internazionale).



50. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 49, corredata di una relazione illustrativa della manifestazione e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sport entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.

51. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella F di cui al comma 62.

52. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), relativamente all'organizzazione di manifestazioni sportive.

53. Per le finalità di cui al comma 52 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 dicembre 2023, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione dei contributi.

54. Entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare i contributi e ad approvare la rendicontazione.

55. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato regionale FVG della Federazione italiana giuoco calcio-Lega nazionale dilettanti un contributo fino a concorrenza della spesa ammissibile a sostegno dei costi connessi all'organizzazione sul territorio regionale del Torneo internazionale primavera calcio, nonché alla manutenzione straordinaria e per l'acquisto di attrezzature per l'allestimento dell'impianto sportivo di proprietà pubblica sede della manifestazione stessa.

56. Ai fini della determinazione della spesa ammessa a contributo nell'ambito dei costi per l'organizzazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del presidente della regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres., in quanto compatibili.

57. Per le finalità di cui al comma 55, il comitato regionale FVG della Federazione Italiana giuoco calcio-Lega nazionale dilettanti presenta al Servizio competente in materia di sport, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dettagliato per voci di spesa, nonché della eventuale autorizzazione dell'ente pubblico proprietario alla realizzazione di lavori presso gli impianti sportivi di cui al comma 55. Sono altresì ammissibili a contributo le spese sostenute prima della presentazione della domanda.

58. Con il decreto di concessione sono stabilite le tempistiche di liquidazione del contributo, modalità e termini per la rendicontazione delle spese. Il contributo può essere liquidato in via anticipata, su richiesta del beneficiario.

59. In deroga all'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, il vincolo di destinazione sull'impianto sportivo di cui al comma 55 è relativo al solo mantenimento della destinazione da parte dell'ente pubblico proprietario.

60. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella F di cui al comma 62.

61. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata altresì la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella F di cui al comma 62.

62. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi ed ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata tabella F.

Art. 7.

Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. Al comma 2 dell'art. 30-ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), le parole: «su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'assessore competente in materia di attività produttive» sono soppresse.

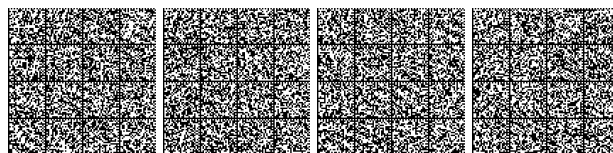
2. Al comma 2 dell'art. 30-quater della legge regionale n. 11/2009 le parole: «su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'assessore competente in materia di lavoro e formazione» sono soppresse.

3. La lettera g) del comma 2 dell'art. 30-sexies della legge regionale n. 11/2009 è sostituita dalla seguente:

«g) trasmette gli atti soggetti al controllo alla Direzione generale che provvede al successivo loro inoltro alla giunta regionale.»

4. Al comma 6 dell'art. 30-octies della legge regionale n. 11/2009 le parole «delle Direzioni centrali vigilanti» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale».

5. Al comma 1 dell'art. 30-nonies della legge regionale n. 11/2009 le parole: «su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'assessore competente in materia di attività produttive» sono soppresse.



6. Al comma 2 dell'art. 30-*undecies* della legge regionale n. 11/2009 le parole: «d'intesa con gli assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro e formazione» sono soppresse.

7. Il comma 2 dell'art. 30-*duodecies* della legge regionale n. 11/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione generale che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla giunta regionale per l'approvazione.».

8. Al comma 7 dell'art. 30-*duodecies* della legge regionale n. 11/2009 le parole «per il tramite delle Direzioni centrali competenti in materia di lavoro e formazione e di attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite della Direzione generale».

9. In via di interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - TalentiFVG), la condizione dell'assunzione sul territorio regionale di cui al comma 1, lettera a), risulta soddisfatta anche qualora la prestazione lavorativa risulti resa in misura prevalente, anche in modalità da remoto, sul territorio regionale ancorché la sede di lavoro risulti ubicata al di fuori del territorio stesso.

10. Al fine di garantire la continuità e l'effettività degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche ed occupazionali derivanti dalle situazioni emergenziali del mercato interno, l'amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per le domande presentate nel 2023, ai sensi della relativa regolamentazione attuativa, che risultino ammissibili a contributo e non ancora definite alla data del 31 dicembre 2023.

11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.

12. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati - SISSA di Trieste a parziale sostegno della realizzazione della manifestazione di carattere internazionale denominata SIAM UQ24, che si terrà a Trieste nel corso del 2024 sul tema dell'*uncertainty quantification*, una disciplina legata alle scienze computazionali con forte impatto in biologia, medicina, scienze ambientali e climatiche, e in tutte le aree della fisica e dell'ingegneria.

13. La domanda per il finanziamento straordinario è presentata dalla SISSA di Trieste al servizio regionale competente in materia di università entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla relazione descrittiva delle attività da realizzare con il finanziamento. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.

14. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 60.000 euro, per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.

15. Al fine di supportare i processi e le attività di programmazione dell'offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale, dell'offerta educativa e del dimensionamento della rete scolastica e dei servizi educativi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia, e per orientare con efficacia la programmazione pluriennale degli interventi edilizi onde assicurare l'adeguatezza delle infrastrutture alle esigenze della funzione didattica ed educativa, l'amministrazione regionale è autorizzata a collaborare con le Università e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio perseguendo un approccio interdisciplinare.

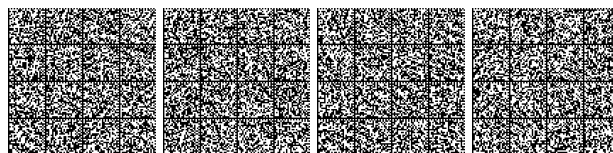
16. Per le finalità di cui al comma 15 la Direzione centrale competente in materia di istruzione e formazione stipula una o più convenzioni con le Università e le istituzioni scientifiche interessate a collaborare al progetto, nelle quali sono definite le forme e gli strumenti di collaborazione per le attività di ricerca applicata e di consulenza scientifica.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 8 (Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.

18. All'art. 26 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La regione riconosce e sostiene altresì gli enti locali, gli enti pubblici e i soggetti privati senza fini di lucro in convenzione con un ente pubblico, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione europea, istituendo punti locali in strutture diverse da un Informagiovani, purché queste abbiano i giovani come *target* prioritario e/o l'Europa come ambito di intervento.»;

b) al comma 4 dopo la parola «Informagiovani» sono inserite le seguenti: «e dei punti locali, aderenti alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione Europea-Eurodesk.»;



c) al comma 4 le parole: «Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi.» sono soppresse;

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Gli enti gestori degli Informagiovani e dei punti locali, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione europea - Eurodesk, presentano la domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 4 entro il 31 marzo di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili tramite posta elettronica certificata.

6-ter. La domanda di cui al comma 6-bis, redatta utilizzando il modello approvato con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili e pubblicato sul portale regionale giovani, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da altra persona munita di poteri di firma e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata, a pena di inammissibilità, della documentazione dimostrativa dell'adesione alla rete Eurodesk per l'anno corrente e della documentazione di avvenuto pagamento della quota di adesione o rinnovo. Per il procedimento trova applicazione l'art. 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6-quater. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 4 a sollievo degli oneri sostenuti nell'anno 2023 sono presentate con le medesime modalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali).

6-quinquies. Il contributo di cui al comma 4 per ciascun punto locale ammonta al 90 per cento delle spese sostenute per l'adesione fino ad un massimo di 5.000 euro. Sono ammissibili le spese al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora l'imposta rappresenti un costo per il soggetto gestore del punto locale e sia indetraibile.

6-sexies. Il beneficiario del contributo garantisce, pena la revoca dello stesso, il rispetto di *standard* di qualità minima della rete Eurodesk e in particolare:

a) un'adeguata attività di informazione e orientamento gratuito rivolta ai giovani sui programmi europei di riferimento nel territorio di appartenenza;

b) un'apertura di servizio al pubblico o disponibilità dell'operatore di riferimento di almeno dieci ore settimanali;

c) l'aggiornamento, ogni qualvolta si renda necessario, delle informazioni relative all'indirizzo della sede, ai numeri di telefono, all'indirizzo *e-mail*, all'orario di apertura al pubblico e a quello di disponibilità degli operatori.

6-septies. Il beneficiario si impegna altresì a partecipare agli incontri di coordinamento dei punti locali e all'attività di monitoraggio posta in essere dall'ammini-

strazione regionale, a partecipare alle iniziative di promozione e diffusione dell'informazione sui programmi europei rivolti ai giovani anche attraverso i collegamenti con il portale regionale giovani www.giovanifvg.it

6-octies. I beneficiari sono tenuti ad informare la platea dei possibili destinatari che l'attività del punto locale è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia e ad apporre nell'eventuale materiale informativo e promozionale il logo della regione.

6-nonies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo i beneficiari devono presentare alla struttura competente in materia di politiche giovanili una relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento dell'adesione alla rete Eurodesk, con particolare attenzione a quanto previsto al comma 6-sexies. La mancata presentazione della relazione comporta l'esclusione dal contributo per l'anno successivo.»

19. Per le finalità derivanti da quanto disposto dall'art. 26 della legge regionale n. 22/2021, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

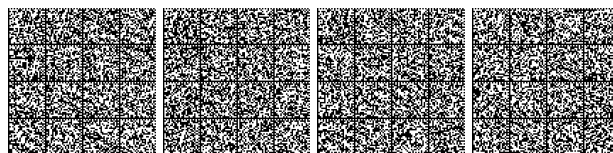
20. L'amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere, previsti dall'art. 15-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sostiene la realizzazione di innovativi ambienti di apprendimento e di accoglienza a favore degli alunni ricoverati.

21. Gli interventi di cui al comma 20 si inseriscono e integrano le azioni previste all'interno del progetto per la scuola in ospedale e la didattica a domicilio, approvato con deliberazione della giunta regionale 15 settembre 2023, n. 1452 (interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio. Progetto e schema di convenzione).

22. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta degli assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità, è approvato lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione stipulata per la realizzazione del progetto di cui al comma 21.

23. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.

24. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base), per l'anno 2023 le domande di iscrizione all'elenco regionale delle scuole non statali di musica istituito con la predetta legge regionale, sono presentate a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione del relativo avviso pubblico e fino al 30 novembre 2023.



25. Il comma 21 dell'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:

«21. I contributi di cui al comma 19 sono concessi mediante procedimento a sportello, dopo la pubblicazione di apposito bando, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

26. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 21, della legge regionale n. 13/2023, come sostituito dal comma 25, è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.

27. Il comma 59 dell'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:

«59. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.».

28. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 59, della legge regionale n. 13/2023, come sostituito dal comma 27, è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.

29. Il comma 64 dell'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:

«64. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.».

30. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 64, della legge regionale n. 13/2023, come sostituito dal comma 29, è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.

31. Il comma 69 dell'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:

«69. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.».

32. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 69, della legge regionale n. 13/2023, come sostituito dal comma 31, è destinata la spesa complessiva di 260.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per ciascuno degli

anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.

33. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso al nido d'infanzia, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2023, un contributo straordinario al soggetto gestore del nido d'infanzia del Comune di Pontebba «La Cocule», accreditato ai sensi del decreto del presidente della regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).

34. Per accedere al contributo di cui al comma 33 il soggetto gestore presenta domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere all'assegnazione del contributo, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

35. Per la concessione del contributo di cui al comma 33 si applicano le previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 del decreto del presidente della regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'art. 15-ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). L'erogazione del contributo avverrà sulla base della rendicontazione presentata.

36. L'ammontare del contributo di cui al comma 33 è determinato sulla base dei medesimi parametri applicati per la ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette nell'anno 2023, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del presidente della regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. e, comunque, in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia medesimo nell'anno educativo 2022/2023.

37. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.

38. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi ed ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata tabella G.



Art. 8.

Salute e politiche sociali

1. Dopo il comma 52 dell'art. 8 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è inserito il seguente:

«52-bis. Nell'ambito delle attività svolte dal Punto unico regionale (PUR), i dati personali raccolti e le categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) possono essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti indicati dal regolamento di cui al comma 52 e secondo le modalità previste dallo stesso.».

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliana Isontina (ASU GI), il contributo concesso con decreto del direttore del Servizio tecnologie e investimenti 25 novembre 2021, n. 3188/SPS, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), a titolo di partecipazione alla realizzazione della nuova sede del servizio 118 di Trieste, a prescindere dall'area di localizzazione della stessa.

3. La richiesta di documentazione integrativa o sostitutiva di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento emanato con decreto del presidente della regione 18 agosto 2022, n. 0107/Pres. (Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semi-residenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'art. 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 «Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006»), interrompe il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo, che ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

4. La disposizione di cui al comma 3 produce effetti su tutti i procedimenti di accreditamento provvisorio, compresi quelli ancora in corso, di cui al Capo II del Titolo II del decreto del presidente della regione n. 107/2022.

5. Alla luce dell'accertata situazione di grave criticità economico-patrimoniale, organizzativa e gestionale e al fine di sostenere le attività del commissario incaricato con le deliberazioni della giunta regionale n. 596/2022 e n. 165/2023 volte al ripristino di una condizione di efficienza, adeguata sostenibilità economica e durabilità aziendale, l'Azienda pubblica di servizi alla persona «Daniele Moro» di Codroipo è autorizzata a presentare la rendicontazione in ordine ai contributi concessi con il decreto del direttore dell'area servizi sociali e integrazione socio-sanitaria 25 novembre 2013, n. 1081/ASOC e con il decreto del direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità 27 novembre 2020, n. 2620/SPS, entro il termine del 31 dicembre 2025, eventualmente prorogabile su richiesta dell'ente, in deroga a quanto previsto dai medesimi decreti di concessione.

6. All'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 49 è sostituito dal seguente:

«49. I veicoli di categoria M1 e M2, già acquistati o da acquistarsi, devono avere emissioni di CO2 non superiori ai limiti consentiti dalla normativa nazionale ed europea vigente al momento dell'acquisto, classe Euro 6 o superiore. In ogni caso i veicoli devono essere immatricolati in Italia da meno di tre anni dalla data di presentazione della domanda. L'acquisto può avvenire anche a conclusione di un *leasing* finanziario. L'allestimento del veicolo M1 o M2 deve risultare dalla relativa carta di circolazione.»;

b) il comma 50 è sostituito dal seguente:

«50. Il termine del procedimento previsto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 7/2000 è individuato in centoventi giorni. Il contributo viene concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80 per cento del costo sostenuto o da sostenersi. È concesso, altresì, su richiesta, un anticipo del contributo fino a un massimo di 20.000 euro, senza rilascio di garanzie in deroga a quanto previsto dall'art. 39 della legge regionale n. 7/2000, alla presentazione di idonea documentazione negoziale e di fattura quietanzata di pagamento dell'acconto. Le risorse finanziarie stanziare per le finalità di cui ai commi 47 e 48 sono destinate nella misura del 50 per cento all'acquisto di autoveicoli M1 e per il restante 50 per cento all'acquisto di autoveicoli M2. I contributi sono concessi sino a concorrenza dell'ammontare specificatamente destinato alla categoria di appartenenza dell'autoveicolo. Le eventuali risorse risultate eccedenti rispetto alle domande di contributo ammesse per una delle due categorie di autoveicoli possono essere ridestinate all'altra in caso di risorse risultate carenti.»;

c) il comma 51 è sostituito dal seguente:

«51. Sono ammissibili le spese per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.».

7. In via straordinaria, per l'anno 2023, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di contributo fino al 20 novembre 2023.

8. Le disposizioni di cui al decreto del presidente della regione 5 giugno 2023, n. 0102/Pres., recante il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, commi da 47 a 53, della legge regionale n. 22/2022, non trovano applicazione per le parti in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.

9. Per le finalità di cui ai commi 47 e 48 dell'art. 8 della legge regionale n. 22/2022, in relazione a quanto disposto dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.



10. In via di interpretazione autentica del comma 83 dell'art. 8 della legge regionale n. 13/2023, le parole «comuni capoluogo della regione» sono da intendersi riferite ai comuni capoluogo delle *ex* province della regione.

11. Al comma 79.1 dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole «reddito di cittadinanza» sono inserite le seguenti: «o di assegno di inclusione».

12. Il termine di rendicontazione dei contributi straordinari *una tantum* di cui al comma 35 dell'art. 8 della legge regionale n. 22/2022 è fissato al 31 dicembre 2023.

13. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce rossa italiana - comitato di Palmanova ODV un contributo straordinario fino a 250.000 euro per l'estinzione anticipata del mutuo acceso per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile destinato a propria sede di viale Taglio n. 6 a Palmanova (UD).

14. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza, corredata di idonea documentazione attestante l'importo necessario all'estinzione del mutuo contratto per la finalità indicata al comma 13.

15. Il contributo è concesso e liquidato in un'unica soluzione in via anticipata senza la necessità di presentare idonee garanzie patrimoniali e con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione.

16. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 28.

17. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Burlo Garofolo di Trieste un contributo di 205.000 euro al fine di sostenere i costi di acquisto ed eventuale manutenzione straordinaria di macchinari per allestimenti infusionali sterili a uso pediatrico, acquistati o da acquistare.

18. Il contributo di cui al comma 17 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte di un preventivo di spesa da presentarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.

19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 205.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 28.

20. Al fine di sostenere l'acquisto di una nuova autotemoteca a supporto del servizio di donazione del sangue nei territori di Gorizia, Udine e Pordenone, l'amministra-

zione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 300.000 euro a favore dell'Associazione donatori volontari sangue «Fidas Isontina ODV».

21. Per le finalità di cui al comma 20, l'Associazione donatori volontari sangue «Fidas Isontina ODV», entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute la domanda di contributo corredata del quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 28.

23. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) un finanziamento straordinario, al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.

24. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza, corredata della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma.

25. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti). Il finanziamento concesso è erogato in un'unica soluzione, in via anticipata.

26. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 28.

27. Alla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'art. 34 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I soggetti individuati al comma 1 concorrono al raggiungimento delle finalità pubbliche di erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a quelli aggiuntivi regionali e sono soggetti all'attività di monitoraggio e controllo quantitativo e qualitativo da parte del Servizio sanitario regionale pubblico sia a livello di singolo ente che di sistema, al fine di verificare la corretta erogazione



delle prestazioni sanitarie secondo quanto contrattualizzato, nonché di perseguimento degli obiettivi di salute pubblica individuati negli atti di programmazione.»;

b) dopo il comma 3 dell'art. 68 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La regione provvede autonomamente al finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio, essendo state soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della regione medesima. Nell'ambito di tale autonomia, la regione individua i limiti finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica in relazione all'erogazione delle prestazioni da parte degli enti del Servizio sanitario regionale.

3-ter. La regione individua, complessivamente o per singole materie, i limiti di cui al comma 3-bis con deliberazione della giunta regionale, nel rispetto degli equilibri del bilancio regionale e tenendo conto della necessità di valorizzare il personale del Servizio sanitario regionale.».

28. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai Programmi e ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata tabella H.

Art. 9.

Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie, funzione pubblica

1. In relazione al fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall'art. 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), il termine di rendicontazione delle spese fissato ai sensi dell'art. 7 del regolamento emanato con decreto del presidente della regione 12 settembre 2017, n. 0204/Pres., e successive modifiche e integrazioni, può essere prorogato con decreto del direttore di servizio competente in materia di finanza locale, su richiesta motivata del comune beneficiario delle risorse, una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi.

2. Per l'anno 2024 amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'ente di decentramento regionale di Trieste risorse finanziarie pari a 700.000 euro per concorrere agli aumenti dei costi energetici della sede dell'ente e degli edifici scolastici, garantendone il funzionamento.

3. Per la finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla tabella I di cui al comma 13.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'ente di decentramento regionale di Udine risorse pari a complessivi 5.800.000 euro per gli anni 2024 e 2025, di cui 2.900.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per esigenze connesse ai costi energetici degli edifici scolastici, garantendone il funzionamento.

5. Per la finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa complessiva di 5.800.000 euro, suddivisa in ragione di 2.900.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla tabella I di cui al comma 13.

6. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Claut, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente nell'anno 2023, risorse pari a 150.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.

7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 13.

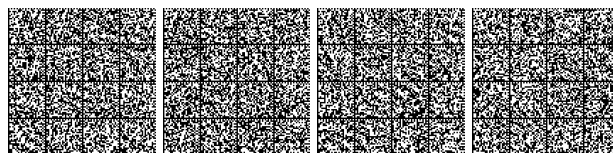
8. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario per l'anno 2023 alla comunità ebraica di Trieste, anche per le spese già sostenute, per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza a protezione della sinagoga di Trieste.

9. Per accedere al contributo di cui al comma 8 la comunità ebraica di Trieste presenta la domanda, corredata del relativo preventivo di spesa, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al servizio regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale.

10. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

11. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla tabella I di cui al comma 13.

12. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di



riordino del sistema regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), è inserito il seguente:

«5-bis. L'assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il CAL per la seduta di insediamento. Fino all'elezione del presidente l'organo è presieduto dal componente più anziano di età. Fino alla seduta di insediamento e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del quinquennio, il CAL esercita le sue funzioni nella composizione precedente. Decorso il predetto termine il CAL può essere costituito con la comunicazione dell'avvenuta elezione di almeno i due terzi dei componenti eletti.».

13. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi ed ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata tabella I.

Art. 10.

Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare il complesso denominato «Casa Zigaina» sito nel Comune di Cervignano del Friuli ai fini della sua destinazione a centro documentale e centro studi sulla figura di Giuseppe Zigaina.

2. Per le finalità previste dal comma 1 la struttura regionale competente in materia di patrimonio provvede:

a) all'acquisizione della proprietà dell'immobile unitamente alla biblioteca personale di Giuseppe Zigaina presente nel complesso e a ogni ulteriore bene mobile collocato nel complesso medesimo il cui valore materiale o immateriale sia funzionale al perseguimento della presente disposizione;

b) all'acquisizione della disponibilità permanente o temporanea dell'archivio dell'artista.

3. L'acquisizione di cui al comma 2, lettera a), è perfezionata esclusivamente qualora alla regione sia garantita, per un periodo non inferiore a dieci anni, la disponibilità dell'archivio per finalità espositive, di studio o di ricerca.

4. L'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC provvede alla gestione e valorizzazione del complesso di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione all'acquisto del complesso immobiliare, è destinata la spesa di 850.000 euro per il 2024, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 8.

6. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione alle imposte discendenti dall'acquisto, è destinata la spesa di 85.000 euro per il 2024, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo

n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 8.

7. In relazione alle funzioni ulteriormente attribuite all'ERPAC ai sensi del comma 4 e a quanto stabilito dall'art. 14 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 730.000 euro, suddivisa in ragione di 365.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 8.

8. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi e ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata tabella J.

Art. 11.

Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. Al comma 1-bis dell'art. 2-bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) la parola «oppure» è soppressa;

b) la lettera c) è abrogata.

2. All'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

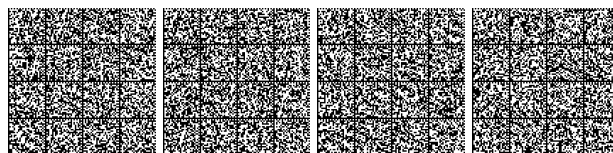
a) al comma 5-bis le parole «fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale»;

b) alla lettera b) del comma 5-ter la parola «oppure» è soppressa;

c) la lettera c) del comma 5-ter è abrogata;

d) al comma 6-bis le parole «fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale».

3. Al comma 7 dell'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), dopo la parola «approvato» sono inserite le seguenti: «o, se più recente, da una situazione patrimoniale-economica al 30 giugno approvata dal consiglio di amministrazione».



4. L'art. 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (*Rinuncia ai crediti*). — 1. L'amministrazione e gli enti regionali sono autorizzati a rinunciare ai diritti di credito di importo non superiore a 100 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni.

2. L'amministrazione e gli enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito o dei ratei di cui all'art. 52 qualora, da parere reso dall'Avvocatura della regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai diritti di credito rappresentati contabilmente come partite di giro o operazioni per conto terzi e a quelli derivanti da assegnazioni vincolate per legge a scopi specifici.».

5. Alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 6-*bis* le parole: «all'Ufficio di Presidenza» sono soppresse;

b) al comma 3 dell'art. 14 le parole «all'Ufficio di presidenza del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «al presidente del consiglio»;

c) l'art. 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Competenze concernenti la corresponsione degli assegni vitalizi e delle indennità di fine mandato*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), gli adempimenti concernenti la corresponsione degli assegni vitalizi e delle indennità di fine mandato, nonché l'effettuazione delle relative tratte obbligatorie, sono di competenza della segreteria generale del consiglio regionale.».

6. All'art. 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis* le parole: «, da parte dell'Ufficio di presidenza del consiglio regionale,» sono soppresse;

b) al comma 6-*ter* le parole «e all'Ufficio di presidenza del consiglio regionale» e le parole «e dalla giunta regionale» sono soppresse;

c) al comma 6-*quater* le parole: «da parte dell'Ufficio di presidenza del consiglio regionale e della giunta regionale» sono soppresse.

7. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'amministrazione regionale e del consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al presidente del consiglio regionale, al presidente della regione e agli assessori), le parole: «alla giunta regionale» sono soppresse.

8. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi e ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata tabella K.

Art. 12.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata tabella M.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 sono introdotte le variazioni relative alle missioni, ai programmi e ai titoli di cui all'allegata tabella L.

Art. 13.

Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo n. 118/2011

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa e alle nuove minori entrate previste dalle tabelle da A1 a L, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da A2 a L e negli incrementi di entrata previsti dall'art. 1, comma 1, tabella A1.

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 27 ottobre 2023

FEDRIGA

(*Omissis*)

23R00508



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2023, n. 42.

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 - 2025.*(Pubblicata nell' Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 64 del 29 novembre 2023)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 177, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);

Vista la legge regionale 12 luglio 2004, n. 37 (Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Seconda variazione);

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina di *referendum* regionali previsti dalla Costituzione e dallo statuto);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (legge finanziaria per l'anno 2011);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e

servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla legge regionale n. 38/2007);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021);

Vista la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);

Vista la legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024);

Vista la legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023);

Vista la legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023 - 2025);

Vista la legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano);

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I:

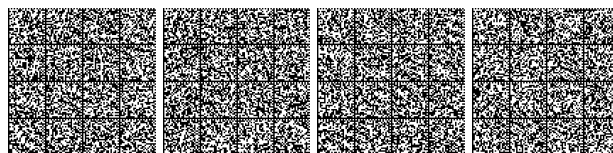
1. È opportuno ampliare il numero dei progetti finanziabili di promozione della legalità di enti del terzo settore destinati alle scuole della Toscana, utilizzando risorse non spese nell'ambito della stessa missione;

2. È opportuno inserire, fra i requisiti considerati per la determinazione dei contributi cui accedono le farmacie disagiate, l'ubicazione in isole nelle quali costituiscono l'unico punto di dispensazione dei farmaci;

3. È necessario puntualizzare la disciplina da applicare per i rimborsi che la Regione deve effettuare a seguito dello svolgimento di *referendum* consultivi di cui alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei *referendum* regionali previsti dalla Costituzione e dallo statuto);

4. È necessario rimodulare gli stanziamenti per una serie di contributi, in particolare per interventi su edifici pubblici di uso scolastico o di pregio culturale, o altre infrastrutture pubbliche, al fine di adeguare l'esigibilità della spesa a variazioni dei cronoprogrammi delle rispettive opere, per ragioni non imputabili alla Regione e ad essa segnalate dagli enti locali beneficiari;

5. È necessario, nell'ambito del complessivo stanziamento destinato al sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, incrementare lo stanziamento a favore di aziende ed enti del servizio sanitario regionale con risorse in conto capitale al fine di garantire la copertura degli investimenti realizzati nel 2023 che risultano attualmente essere finanziati con contributi in conto esercizio,



nonché riallineare la copertura degli importi da indebitamento all'effettiva esigibilità della spesa che non è computabile nel 2023 ma che si manifesterà nel 2024;

6. È necessario dare maggiore flessibilità alla scelta dei destinatari dei finanziamenti degli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza di cui all'art. 5 della legge regionale n. 11/2020 per consentire agli enti del Terzo settore e alle società sportive dilettantistiche di partecipare anche in autonomia. Per gli anni 2024 e 2025 per i finanziamenti degli interventi si prescinde dall'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) a condizione che gli enti interessati svolgano le attività di interesse generale previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e siano costituiti da almeno sei mesi, e analogamente si prevede per le società e gli altri enti sportivi dilettantistici;

7. È opportuno assegnare un contributo a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, edizione 2023;

8. È necessario prevedere, in favore della Fondazione festival pucciniano, un contributo per l'anno 2023, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la costruzione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio;

9. È opportuno finanziare una nuova e completa riprogettazione, in base al vigente nuovo codice degli appalti, per il completamento della rete di distribuzione prevista dal piano irriguo generale, associato al progetto iniziale della diga di Montedoglio, con particolare riferimento alle condotte irrigue dei distretti n. 4d, 6a e 6c;

10. È necessario concorrere finanziariamente alle spese per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento alimentata da vapore geotermico a servizio dell'abitato di Arcidosso e delle principali frazioni;

11. È opportuno fornire agli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione che esercitano la propria attività nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locali, un contributo per fronteggiare le conseguenze negative per le attività economiche della carenza di neve verificatasi durante la stagione invernale 2022-2023;

12. È opportuno finanziare il progetto di accompagnamento allo sviluppo turistico e commerciale del Comune di San Casciano dei Bagni, a seguito dell'aumento sia di flussi turistici che di addetti ai lavori dovuto al ritrovamento dei numerosi reperti archeologici etruschi e romani;

13. È opportuno finanziare il progetto di realizzazione di un anfiteatro in località Andolaccio nel Comune di Barberino di Mugello, al fine di creare un luogo attrattivo per la fruizione delle attività culturali per tutta l'area metropolitana di Firenze, capace di ospitare eventi culturali, sportivi e ricreativi e di valorizzare altresì l'invaso di Bilancino e gli spazi circostanti;

14. È necessario erogare, in favore della Fondazione teatro del Maggio Musicale Fiorentino, un contributo straordinario al fine di garantirne la continuità di funzio-

namento, attraverso il sostegno al piano di risanamento e rilancio 2023 – 2025 della Fondazione stessa ad opera dei soci, anche istituzionali (Ministero della cultura, Comune di Firenze, Regione Toscana, Banca Intesa e Fondazione ente cassa di Risparmio di Firenze);

15. È opportuno concorrere finanziariamente alla realizzazione di una residenza per artisti nel Comune di Capannori, quale spazio creativo polifunzionale che possa offrire agli artisti ospitati l'opportunità di entrare in contatto con progetti, esperienze, culture artistici differenti, capace di rappresentare il motore attrattivo per la fruizione delle attività culturali di tutta la piana lucchese;

16. È opportuno concedere un contributo straordinario per investimenti da realizzare per l'esecuzione della concessione mediante finanza di progetto, finalizzata alla straordinaria manutenzione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di tredici briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze e realizzazione dei relativi impianti per la produzione di energia elettrica;

17. È opportuno contribuire al finanziamento dell'intervento di messa in sicurezza dell'area denominata «Pian dei Mori» nel territorio del Comune di Sovicille;

18. È necessario contribuire alla realizzazione di importanti interventi di realizzazione, adeguamento o miglioramento sismico di alcuni edifici scolastici in diverse zone della Toscana;

19. È opportuno contribuire all'intervento di riqualificazione dell'Anfiteatro del Leccio, posto nel Comune di Capalbio, per l'importanza culturale che tale opera riveste per la collettività locale e come polo attrattivo turistico;

20. È opportuno contribuire all'intervento di messa in sicurezza e di riduzione del rischio sismico della caserma dei Carabinieri di Bagnone;

21. È opportuno contribuire ai lavori di demolizione di edifici costituenti il complesso dell'istituto comprensivo L. da Vinci di Abbadia San Salvatore, per rimediare definitivamente a una condizione generalizzata di degrado e di pericolo per la pubblica incolumità;

22. È opportuno contribuire all'intervento di realizzazione del nuovo collegamento viario nel Comune di Rapolano Terme, per contribuire alla diminuzione dell'inquinamento e dei rischi legati alla circolazione stradale del luogo;

23. È opportuno contribuire all'intervento di ripristino post sisma della chiesa di Santa Maria a Vigesimo - Barberino di Mugello, prevedendo un contributo a favore della parrocchia di San Silvestro, proprietaria della chiesa;

24. È opportuno contribuire all'intervento di riqualificazione urbana delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano, nel Comune di Borgo a Mozzano, e di rigenerazione delle pavimentazioni storiche in selciato;

25. È opportuno contribuire ai lavori di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale il cui fabbricato è di proprietà dell'Unione montana dei comuni del Mugello;



26. È opportuno contribuire all'intervento di realizzazione di loculi presso il cimitero di Colcellalto nel Comune di Sestino, stante la situazione di emergenza rappresentata dalla mancanza di loculi liberi;

27. È opportuno assicurare il finanziamento di un progetto per l'apertura di quattordici posti letto di residenzialità sanitaria intermedia presso l'ex Ostello della Gioventù «La Cocciara» nel Comune di Cetona, al fine di assicurare i servizi socio-sanitari con tempestività delle prestazioni, accessibilità, sicurezza e qualità ad anziani in contesti territoriali e in condizioni abitative che non ne facilitano l'autonomia;

28. È opportuno cofinanziare il progetto di ampliamento della RSA «Amintore Fanfani» e realizzare un intervento di co-housing per anziani fragili autosufficienti nel Comune di Badia Tedalda;

29. È opportuno stanziare un contributo per il Comune di Casciana Terme Lari al fine sostenere le spese relative alla riqualificazione urbanistica degli antichi borghi di Pietraia e Collemontanino;

Per quanto concerne il capo II:

30. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Iniziative per la promozione della cultura della legalità rivolte ai giovani. Modifiche all'art. 5-quater della legge regionale n. 11/1999

1. Al comma 2 dell'art. 5-quater della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), le parole: «complessivamente fino a un massimo di euro 180.000,00 annui» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente fino a un massimo di euro 220.000,00 nell'anno 2023, e di euro 180.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

Art. 2.

Norma finanziaria. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 11/1999

1. Al comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 11/1999, le parole: «pari ad un massimo complessivo di euro 220.000,00 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo complessivo di euro 260.000,00 per l'anno 2023».

Art. 3.

Farmacie disagiate. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 37/2004

1. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 12 luglio 2004, n. 37 (Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Seconda variazione), è inserito il seguente:

«3-bis. Il contributo è altresì concesso alle farmacie che, oltre a quanto stabilito dal comma 2, siano le uniche operanti in zona insulare.».

Art. 4.

Rimborsi spese per referendum regionali. Modifiche all'art. 82 della legge regionale n. 62/2007

1. Dopo il comma 3 dell'art. 82 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina di referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), è inserito il seguente:

«3-bis. Per il rimborso delle spese si applicano i commi 2, 3, 3-bis dell'art. 13 della legge regionale n. 74/2004.».

Art. 5.

Rimborso spese referendum di fine anno 2023. Inserimento dell'art. 84-quater nella legge regionale n. 62/2007

1. Dopo l'art. 84-ter della legge regionale n. 62/2007 è inserito il seguente:

«Art. 84-quater (Rimborso spese referendum di fine anno 2023). - 1. Al rimborso delle spese per i referendum consultivi per la fusione di comuni che si svolgono nel 2023 si provvede nell'anno 2024, con le modalità previste dall'art. 82, comma 3-bis.».

Art. 6.

Interpretazione autentica dell'art. 122 della legge regionale n. 65/2010

1. La disposizione dell'art. 122 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (legge finanziaria per l'anno 2011), si interpreta nel senso, enunciato nella rubrica del medesimo articolo e del capo III, che l'aggiornamento annuale sulla base degli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati è operato solo con riferimento alle tariffe per beni e servizi riscosse dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dalle agenzie e enti dipendenti.

Art. 7.

Interventi sul porto di Marina di Carrara. Modifiche all'art. 26-bis della legge regionale n. 82/2015

1. Al comma 1 dell'art. 26-bis della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: «al 2042» sono sostituite dalle seguenti: «al 2038 e di euro 519.111,94 per l'anno 2039».



2. Il comma 3 dell'art. 26-*bis* della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025.».

3. Al comma 4 dell'art. 26-*bis* della legge regionale n. 82/2015 le parole: «fino all'importo massimo di euro 850.000,00 annui a decorrere dall'anno 2025 e fino al 2042» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di euro 850.000,00 annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2038, e di euro 519.111,94, per l'anno 2039».

Art. 8.

Contributi straordinari ad ANAS Spa per la realizzazione del ponte sul fiume Arno in località Fibbiana. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 73/2018

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: «per l'annualità 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio 2024 – 2025».

2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 73/2018, le parole: «euro 3.500.000,00 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.750.000,00 per l'anno 2024 ed euro 1.750.000,00 per l'anno 2025», e le parole: «2022 - 2024, annualità 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2023 – 2025, annualità 2024 e 2025».

Art. 9.

Norma finanziaria. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 18/2019

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007), le parole: “in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 370.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, titolo 1 “Spese correnti”, per euro 370.000,00”.

Art. 10.

Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 19/2019

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021):

a) la parola: «300.764.804,54» è sostituita dalla seguente: «368.764.804,54»;

b) le parole: «euro 8.781.218,71» sono sostituite dalle seguenti: «euro 68.000.000,00»;

c) le parole: «euro 27.161.156,99» sono sostituite dalle seguenti: «euro 35.942.375,70».

2. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2019 la parola: «300.764.804,54» è sostituita dalla seguente: «368.764.804,54».

3. Alla lettera c-*ter* dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2019 le parole: «8.781.218,71 per l'anno 2023, euro 27.161.156,99» sono sostituite dalle seguenti: «68.000.000 per l'anno 2023, euro 35.942.375,70».

Art. 11.

Sicurezza urbana. Tipologia degli interventi. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 11/2020

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015), è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realizzati:

a) dagli enti locali, anche in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, le società della salute e i soggetti di cui alle lettere b), c) e d);

b) dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore) costituiti in conformità al medesimo;

c) dalle società e associazioni sportive dilettantistiche e dagli altri enti sportivi dilettantistici iscritti nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'art. 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);

d) dalle associazioni di categoria.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2020 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere altresì realizzati in collaborazione con le cooperative di comunità di cui all'art. 11-*bis* della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).».

3. Nell'alinea del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2020, le parole: «di norma» sono sostituite dalla seguente: «anche».

Art. 12.

Finanziamento degli interventi. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 11/2020

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 11/2020 è aggiunto il seguente periodo: «ermo restando il privilegio a forme di cofinanziamento da parte dei proponenti, per gli interventi promossi, progettati e realizzati dai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, lettere b), c), e d), il finanziamento regionale può coprire fino alla totalità della spesa prevista.».



Art. 13.

Norme transitorie. Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 11/2020

1. Dopo il comma 7-bis dell'art. 51 della legge regionale n. 11/2020 è aggiunto il seguente:

«7-ter. Per gli anni 2024 e 2025 possono essere finanziati anche gli interventi promossi dagli enti del Terzo settore di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), non iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) le attività svolte siano riconducibili a quelle di interesse generale previste dall'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017;

b) siano costituiti da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda.».

2. Dopo il comma 7-ter dell'art. 51 della legge regionale n. 11/2020 è aggiunto il seguente:

«7-quater. Per gli anni 2024 e 2025 possono essere finanziati anche gli interventi promossi dai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), a condizione che siano costituiti e svolgano attività sportive senza fine di lucro da almeno sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda.».

Art. 14.

Interventi stradali asse suburbano di Lucca. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 97/2020

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021), le parole: «2023 – 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2024 – 2025».

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 97/2020, le parole: «euro 4.000.000,00 per il 2023 ed euro 3.000.000,00 per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.200.000,00 per il 2024 ed euro 1.800.000,00 per il 2025», e le parole: «2022 – 2024, annualità 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023 – 2025, annualità 2024 e 2025».

Art. 15.

Interventi per la qualità dell'aria ed efficientamento degli impianti termici. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 97/2020

1. Nell'alinea del comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 97/2020 la parola: «5.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «4.000.000,00».

2. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 97/2020 le parole: «e per euro 1.000.000,00 per l'anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», Programma 01 «Fonti energetiche», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023», sono sopresse.

Art. 16.

Contributo straordinario al Comune di Pescia per lavori di manutenzione straordinaria del mercato dei fiori di Pescia (Comicent). Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 16/2022

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024), è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, si fa fronte:

a) per euro 500.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2022;

b) per euro 350.000,00 per l'anno 2023 ed euro 1.150.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023 e 2024.».

Art. 17.

Contributo in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio. Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 40/2022

1. Il comma 1 dell'art. 43 della legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024), è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carnevale di Viareggio un contributo fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, finalizzato al sostegno delle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, edizioni 2022 e 2023.».

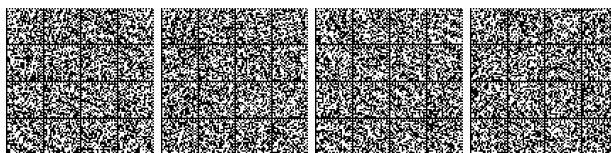
2. Al comma 2 dell'art. 43 della 40/2022 le parole: «dell'iniziativa dell'edizione 2022» sono sostituite dalle seguenti: «delle rispettive edizioni».

3. Il comma 3 dell'art. 43 della legge regionale n. 40/2022 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022;

b) fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.».



Art. 18.

Contributo straordinario al Comune di Rosignano Marittimo per il restauro ed adeguamento tecnico funzionale de «La Virgola» in località Castiglioncello. Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 40/2022

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 40/2022 la parola: «440.000,00» è sostituita dalla seguente: «250.000,00».

2. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 40/2022 la parola: «500.000,00» è sostituita dalla seguente: «690.000,00».

3. Il comma 3 dell'art. 44 della legge regionale n. 40/2022 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera *a*), si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022.».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 44 della legge regionale n. 40/2022 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023 e 2024.».

Art. 19.

Contributo alla Fondazione festival pucciniano. Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 40/2022

1. Al comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 40/2022, le parole: «per l'annualità 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

2. Al comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 40/2022, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno di riferimento».

3. Il comma 4 dell'art. 47 della legge regionale n. 40/2022 è sostituito dal seguente:

«4. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 660.000,00 per l'annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022;

b) fino a un massimo di euro 660.000,00 per l'annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.».

Art. 20.

Contributo straordinario al Comune di Minucciano. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 44/2022

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023), la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2024».

2. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 44/2022, le parole: «anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2024», e le parole «annualità 2023» sono sostituite dalle seguenti: «annualità 2024».

Art. 21.

Contributo straordinario al Comune di Montecarlo. Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 44/2022

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 44/2022 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di cui euro 120.000,00 per l'anno 2023 ed euro 380.000,00 per l'anno 2024.».

2. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 44/2020, dopo la parola: «rendicontazione» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2023».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 44/2020 è inserito il seguente:

«2-bis. La concessione del contributo per l'anno 2024 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Montecarlo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.».

4. Il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 44/2020 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 120.000,00 per l'anno 2023 ed euro 380.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023 e 2024.».

Art. 22.

Contributo straordinario al Comune di Barga per ristrutturazione, adeguamento sismico e messa a norma della palestra comunale. Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 25/2023

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025), le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui euro 400.000,00 per l'anno 2023 ed euro 200.000,00 per l'anno 2024».

2. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 25/2023 le parole: «per l'annualità 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di cui euro 400.000,00 per l'anno 2023 ed euro 200.000,00 per l'anno 2024», e dopo le parole «, annualità 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024».



Art. 23.

Contributo straordinario al Comune di San Quirico d'Orcia per l'intervento di messa in sicurezza e restauro dei dipinti murali presenti sui soffitti di Palazzo Chigi Zondadari. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 25/2023

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 25/2023 le parole: «di euro 250.000,00 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «i euro 250.000,00 di cui euro 122.140,00 per l'anno 2023 ed euro 127.860,00 per l'anno 2024».

2. Al comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 25/2023 le parole: «di euro 250.000,00 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 250.000,00 di cui euro 122.140,00 per l'anno 2023 ed euro 127.860,00 per l'anno 2024», e dopo le parole «annualità 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024».

Art. 24.

Contributo straordinario in favore del Comune di Bagni di Lucca per plesso scolastico frazione di Scesta. Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 25/2023

1. Ai commi 1 e 5 dell'art. 36 della legge regionale n. 25/2023 la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2024».

2. Al comma 7 dell'art. 36 della legge regionale n. 25/2023 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024», e le parole «annualità 2023» sono sostituite dalle seguenti: «annualità 2024».

Art. 25.

Contributo straordinario al Comune di Arezzo per la realizzazione di una palestra scolastica. Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 25/2023

1. Al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 25/2023, le parole: «, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2023 ed euro 100.000,00» sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'art. 37 della legge regionale n. 25/2023 la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2024».

3. Al comma 7 dell'art. 37 della legge regionale n. 25/2023, le parole: «, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2023 ed euro 100.000,00» sono soppresse, e le parole: «annualità 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «annualità 2024».

Art. 26.

Contributo straordinario al Comune di Figline e Incisa Valdarno per la scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Figline Valdarno. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 25/2023

1. Ai commi 1 e 5 dell'articolo 38 della legge regionale n. 25/2023 la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2024».

2. Al comma 7 dell'articolo 38 della legge regionale n. 25/2023 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024», e le parole: «annualità 2023» sono sostituite dalle seguenti: «annualità 2024».

Art. 27.

Contributo straordinario al Comune di Vicopisano per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana nell'abitato di Uliveto Terme. Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 25/2023

1. Al comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale n. 25/2023 le parole: «di euro 200.000,00 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2023 ed euro 100.000,00 per l'anno 2024».

2. Al comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale n. 25/2023 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di cui euro 100.000,00 per l'anno 2023 ed euro 100.000,00 per l'anno 2024», e dopo le parole «annualità 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024».

Art. 28.

Decorrenza e abrogazioni. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 36/2023

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano), dopo le parole: «presente legge» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 22».

Art. 29.

Contributo straordinario per la progettazione del completamento delle opere di distribuzione delle acque ad uso irriguo nel territorio della Valtiberina Toscana

1. Per fronteggiare le particolari esigenze irrigue del territorio della Valtiberina è concesso all'Unione montana dei Comuni della Valtiberina toscana un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 50.000,00 per l'anno 2023 ed euro 300.000,00 per l'anno 2024, per la progettazione esecutiva dell'intervento «Completamento delle opere irrigue in Valtiberina dello schema di distribuzione dall'invaso del Montedoglio. Distretti irrigui n. 4d, 6a e 6c».

2. La concessione del contributo è subordinata alla verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), entro il 31 dicembre 2024.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

4. Nel caso di eventuale finanziamento con fondi europei o nazionali per l'esecuzione delle opere la cui progettazione sia stata sostenuta mediante i contributi di cui al comma 1, gli importi assegnati per la progettazione sono rimborsati dall'Unione montana dei Comuni della Valtiberina toscana alla Regione Toscana, nella misura di quanto previsto dal finanziamento erogato per la realizzazione delle opere.



5. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 50.000,00 per l'anno 2023 ed euro 300.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.

Art. 30.

Contributo straordinario al Comune di Arcidosso per concorso alle spese di realizzazione di una rete di teleriscaldamento alimentata da vapore geotermico

1. Nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e delle risorse ivi previste, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arcidosso un contributo straordinario di euro 2.700.000,00 per l'anno 2025, al fine di concorrere alla realizzazione di una rete di teleriscaldamento alimentata da vapore geotermico, a servizio dell'abitato di Arcidosso e delle principali frazioni, secondo il progetto proposto dal raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito dal Comune di Arcidosso e Enel Green Power Italia S.r.l. (EGPI).

2. Il contributo è finalizzato, in particolare, al concorso alle spese all'unità «Rete di distribuzione» del progetto di cui al comma 1, la cui realizzazione compete al Comune di Arcidosso.

3. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Arcidosso, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 2.700.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», Programma 01 «Fonti energetiche», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2025.

Art. 31.

Contributo straordinario a sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione nei comprensori sciistici toscani

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze negative per le attività economiche derivanti dalla carenza di neve verificatasi durante la stagione invernale 2022-2023, ed in particolare nel periodo 1° novembre 2022 - 15 gennaio 2023, è riconosciuto un sostegno straordinario in favore degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale, come elencate all'articolo 59, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).

2. L'aiuto, in forma di contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 914.000,00 per l'anno 2023, è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, regime «*de minimis*».

3. L'aiuto di cui al comma 1 è riconosciuto, previa presentazione di domanda, con le modalità disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, agli operatori e alle aziende il cui fatturato o l'ammontare dei cui corrispettivi nel periodo fra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023 sia risultato inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al periodo fra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022. L'aiuto è determinato in proporzione alla percentuale della perdita subita, verificata in sede di ammissibilità della domanda.

4. All'onere di spesa di cui al comma 2, fino a un massimo di euro 914.000,00 per il 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e la valorizzazione del turismo», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023».

Art. 32.

Contributo straordinario al Comune di San Casciano dei Bagni per sostegno al progetto di accompagnamento allo sviluppo turistico e commerciale del territorio

1. A seguito del ritrovamento, nell'anno 2022, di importanti reperti di epoca etrusca nel Comune di San Casciano dei Bagni durante gli scavi archeologici nei pressi delle fonti termali di Bagno Grande e del rilevante impatto turistico ad esso conseguente, la Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di San Casciano dei Bagni un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 100.000,00 di cui euro 20.000,00 per l'anno 2023 ed euro 80.000,00 per l'anno 2024, per concorrere al progetto di accompagnamento allo sviluppo turistico e commerciale del territorio e agevolare il processo di rivitalizzazione economica, commerciale e turistica del territorio comunale.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di San Casciano dei Bagni, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 di cui euro 20.000,00 per l'anno 2023 ed euro 80.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.

Art. 33.

Contributo straordinario al Comune di Barberino di Mugello per la realizzazione di un'arena spettacoli in località Andolaccio sull'invaso di Bilancino

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Barberino di Mugello un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.500.000,00 di cui euro 750.000,00 per l'anno 2024 ed euro 750.000,00 per l'anno 2025, destinato alla realizzazione di un'arena spettacoli in località Andolaccio sull'invaso di Bilancino.



2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Barberino di Mugello, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 750.000,00 per l'anno 2024 ed euro 750.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2024 e 2025.

Art. 34.

Contributo straordinario in favore della Fondazione teatro del Maggio Musicale Fiorentino

1. La Giunta regionale, a seguito dell'avvio del procedimento per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato) è autorizzata a concedere alla Fondazione teatro del Maggio Musicale Fiorentino un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.100.000,00 per l'anno 2023, al fine di garantire la continuità di funzionamento della fondazione attraverso il sostegno al piano di risanamento e rilancio 2023-2025 della fondazione stessa.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.100.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

Art. 35.

Contributo straordinario al Comune di Capannori per l'intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato all'insediamento di una residenza artistica

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Capannori un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 800.000,00, di cui euro 80.000,00 per l'anno 2023 ed euro 720.000,00 per l'anno 2024, destinato al sostegno della progettazione e ristrutturazione di un immobile collocato nel centro di Capannori e finalizzato all'insediamento di una residenza artistica.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Capannori, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00 di cui euro 80.000,00 per l'anno 2023 ed euro 720.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.

Art. 36.

Contributo straordinario per la realizzazione di interventi sul fiume Arno

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a un massimo di euro 13.233.678,43 per investimenti da realizzare in esecuzione della concessione mediante finanza di progetto «Straordinaria manutenzione, ristrutturazione e rifunionalizzazione di tredici briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno e realizzazione di dodici impianti per la produzione idroelettrica», secondo la seguente ripartizione:

- a) euro 5.886.200,00 per l'anno 2023;
- b) euro 4.408.487,06 per l'anno 2024;
- c) euro 2.938.991,37 per l'anno 2025.

2. Il contributo è concesso per consentire l'ultimazione dei lavori mantenendo l'equilibrio economico finanziario dell'operazione di cui al comma 1, reso precario dai maggiori oneri derivanti dall'eccezionale incremento dei costi dei materiali da costruzione e dell'energia.

3. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta in data 10 gennaio 2020 dalla Regione Toscana e dal concessionario Società iniziative toscane S.r.l. per il progetto di cui al comma 1, che ne disciplini le modalità di erogazione in base allo stato di avanzamento dei lavori.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 13.233.678,43 di cui euro 5.886.200,00 per l'anno 2023, euro 4.408.487,06 per l'anno 2024 ed euro 2.938.991,37 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 37.

Contributo straordinario al Comune di Sovicille per la mitigazione del rischio idraulico del fosso Serpenna

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sovicille un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.150.000,00, finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico del fosso Serpenna in località Pian dei Mori nel Comune di Sovicille, secondo la seguente ripartizione:

- a) euro 50.000,00 per l'anno 2023;
- b) euro 500.000,00 per l'anno 2024;
- c) euro 600.000,00 per l'anno 2025.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Sovicille, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.150.000,00, di cui euro 50.000,00, per l'anno 2023, euro 500.000,00 per l'anno 2024 ed euro 600.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del



territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 38.

Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Asciano

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Asciano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 696.000,00 per l'anno 2024, per la costruzione del nuovo complesso scolastico nell'area di via Grandi.

2. Sono ammesse al contributo le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico dell'opera di cui al comma 1.

3. L'erogazione della somma assegnata è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte del Comune accompagnata dagli stati di avanzamento lavori (SAL) e dei relativi giustificativi di spesa.

4. Il Comune può richiedere l'anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo a seguito dell'aggiudicazione dei lavori. Le successive richieste di erogazione sono presentate alla competente struttura regionale entro il 31 dicembre 2024, e l'eventuale quota di contributo non rendicontata entro tale termine è revocata.

5. Entro il 31 dicembre 2026 è approvato il certificato di regolare esecuzione. In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo e al recupero delle somme erogate.

6. L'impegno finanziario del contributo è subordinato alla presentazione alla competente struttura regionale, da parte del Comune, del piano di copertura finanziaria dei costi del quadro economico dell'opera.

7. L'edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.

8. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 696.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2024.

Art. 39.

Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Pescaglia

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pescaglia un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2024, per la realizzazione del nuovo plesso scolastico Piegaio-Convalle, in località Trebbio.

2. Sono ammesse al contributo le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico dell'opera di cui al comma 1.

3. L'erogazione della somma assegnata è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte del Comune, accompagnata dai SAL e dei relativi giustificativi di spesa.

4. Il Comune può richiedere l'anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo a seguito dell'aggiudicazione dei lavori. Le successive richieste di erogazione sono presentate alla competente struttura regionale entro il 31 dicembre 2024. L'eventuale quota di contributo non rendicontata entro tale termine è revocata.

5. Entro il 31 dicembre 2026 è approvato il certificato di regolare esecuzione. In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo e al recupero delle somme erogate.

6. L'impegno finanziario del contributo è subordinato alla presentazione alla competente struttura regionale, da parte dell'ente, del piano di copertura finanziaria dei costi del quadro economico dell'opera.

7. L'edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.

8. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2024.

Art. 40.

Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Londa

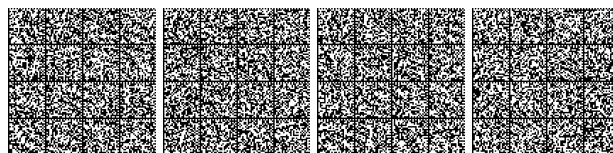
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Londa un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2024 ed euro 150.000,00 per l'anno 2025, per gli interventi di miglioramento sismico della scuola dell'infanzia del capoluogo.

2. Sono ammesse al contributo le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico dell'opera di cui al comma 1.

3. L'erogazione della somma assegnata è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte del Comune, accompagnata dai SAL e dei relativi giustificativi di spesa.

4. Il Comune può richiedere l'anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo a seguito dell'aggiudicazione dei lavori. Le successive richieste di erogazione sono presentate alla competente struttura regionale entro il 31 dicembre 2024. L'eventuale quota di contributo non rendicontata entro tale termine è revocata.

5. Entro il 31 dicembre 2026 è approvato il certificato di regolare esecuzione. In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo e al recupero delle somme erogate.



6. L'impegno finanziario del contributo è subordinato alla presentazione alla competente struttura regionale, da parte dell'ente, del piano di copertura finanziaria dei costi del quadro economico dell'opera.

7. L'edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.

8. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2024 ed euro 150.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2024 e 2025.

Art. 41.

Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Borgo San Lorenzo

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Borgo San Lorenzo un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2024, per la riqualificazione e l'adeguamento delle aree esterne della scuola primaria Dante Alighieri.

2. Sono ammesse al contributo le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico dell'opera di cui al comma 1.

3. L'erogazione della somma assegnata è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte del comune accompagnata dai SAL e dei relativi giustificativi di spesa.

4. Il comune può richiedere l'anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo a seguito dell'aggiudicazione dei lavori. Le successive richieste di erogazione sono presentate alla competente struttura regionale entro il 31 dicembre 2024, e l'eventuale quota di contributo non rendicontata entro tale termine è revocata.

5. Entro il 31 dicembre 2026 è approvato il certificato di regolare esecuzione. In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo e al recupero delle somme erogate.

6. L'impegno finanziario del contributo è subordinato alla presentazione alla competente struttura regionale, da parte dell'ente, del piano di copertura finanziaria dei costi del quadro economico dell'opera.

7. L'edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.

8. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2024.

Art. 42.

Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Casciana Terme Lari

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Casciana Terme Lari un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2024, per la realizzazione del nuovo polo per l'infanzia scolastico 0-6 in Via Antica Pontederese.

2. Sono ammesse al contributo le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico dell'opera di cui al comma 1.

3. L'erogazione della somma assegnata è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte del comune, accompagnata dai SAL e dei relativi giustificativi di spesa.

4. Il comune può richiedere l'anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo a seguito dell'aggiudicazione dei lavori. Le successive richieste di erogazione sono presentate alla competente struttura regionale entro il 31 dicembre 2024. L'eventuale quota di contributo non rendicontata entro tale termine è revocata.

5. Entro il 31 dicembre 2026 è approvato il certificato di regolare esecuzione. In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo e al recupero delle somme erogate.

6. L'impegno finanziario del contributo è subordinato alla presentazione alla competente struttura regionale, da parte dell'ente, del piano di copertura finanziaria dei costi del quadro economico dell'opera.

7. L'edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.

8. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2024.

Art. 43.

Contributo straordinario al Comune di Capalbio per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell'anfiteatro del Leccio.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Capalbio un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 500.000,00 per l'anno 2024 ed euro 500.000,00 per l'anno 2025, per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell'anfiteatro del Leccio.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Capalbio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2024 ed euro 500.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e va-



lorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2024 e 2025.

Art. 44.

Contributo straordinario al Comune di Bagnone per gli interventi di adeguamento dell'edificio sede della caserma dei Carabinieri.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bagnone un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 520.000,00 di cui euro 260.000,00 per l'anno 2024 ed euro 260.000,00 per l'anno 2025, per la realizzazione di interventi di adeguamento dell'edificio sede della caserma dei Carabinieri di Bagnone.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Bagnone, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 520.000,00 di cui euro 260.000,00 per l'anno 2024 ed euro 260.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2024 e 2025.

Art. 45.

Contributo straordinario al Comune di Abbadia San Salvatore per gli interventi di demolizione dell'Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Abbadia San Salvatore.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Abbadia San Salvatore un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2024, per i lavori di demolizione degli edifici costituenti il complesso dell'Istituto comprensivo Leonardo da Vinci.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Abbadia San Salvatore, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2024.

Art. 46.

Contributo straordinario al Comune di Rapolano Terme per la realizzazione del nuovo collegamento viario e piazza.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Rapolano Terme un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 400.000,00 di cui euro 300.000,00 per l'anno 2024 ed euro 100.000,00 per l'anno 2025, per la realizzazione del nuovo collegamento viario e piazza nel Comune di Rapolano Terme.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Rapolano Terme, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00 di cui euro 300.000,00 per l'anno 2024 ed euro 100.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2024 e 2025.

Art. 47.

Contributo straordinario a favore della parrocchia di San Silvestro per interventi di ripristino post sisma della chiesa di Santa Maria a Vigesimo nel Comune di Barberino di Mugello.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Silvestro nel Comune di Barberino di Mugello un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 350.000,00 per l'anno 2024, per interventi di ripristino della chiesa di Santa Maria a Vigesimo.

2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione alla competente struttura della Giunta regionale di un piano di intervento munito dei necessari titoli autorizzativi, compresi quelli previsti nell'ordinamento canonico ed ecclesiastico. La medesima struttura accerta altresì l'iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura ove la parrocchia ha sede.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2024.

Art. 48.

Contributo straordinario al Comune di Borgo a Mozzano per gli interventi di riqualificazione urbana delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano e di rigenerazione delle pavimentazioni storiche in selciato.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Borgo a Mozzano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2024, per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione delle pavimentazioni storiche in selciato delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Borgo a Mozzano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del territorio



ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2024.

Art. 49.

Contributo straordinario all'Unione montana dei Comuni del Mugello per gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Unione montana dei Comuni del Mugello un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 150.000,00 di cui euro 75.000,00 nell'anno 2024 ed euro 75.000,00 nell'anno 2025, per i lavori di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale in località Mattagnano, nel Comune di Vicchio.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e l'Unione montana dei comuni del Mugello, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 di cui euro 75.000,00 nell'anno 2024 ed euro 75.000,00 nell'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 - 2025.

Art. 50.

Contributo straordinario al Comune di Sestino per la realizzazione di loculi presso il cimitero di Colcellalto

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sestino un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 26.000,00 nell'anno 2024, per la realizzazione di loculi presso il cimitero di Colcellalto.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Sestino, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 26.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2024.

Art. 51.

Contributo straordinario all'ASP casa famiglia di Cetona per la realizzazione di un centro di cure intermedie.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'azienda di servizi alla persona (ASP) casa famiglia di Cetona, accreditata con l'Azienda unità sanitaria locale Toscana Sud-Est, un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 600.000,00 di cui euro 300.000,00 per l'anno 2024 ed euro 300.000,00 per l'anno 2025, per in-

terventi di ristrutturazione del fabbricato ex ostello della gioventù «La Coccia» nel Comune di Cetona, al fine di adeguarlo a centro di cure intermedie.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana, l'ASP casa famiglia e il Comune di Cetona, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00 di cui euro 300.000,00 per l'anno 2024 ed euro 300.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 02 «Interventi per la disabilità», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2024 e 2025.

Art. 52.

Contributo straordinario al Comune di Badia Tedalda per lavori nella RSA «Amintore Fanfani»

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Badia Tedalda un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese di ampliamento della residenza sanitaria assistenziale (RSA) «Amintore Fanfani» e realizzazione di co-housing per anziani fragili autosufficienti nel medesimo comune.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Badia Tedalda, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 03 «Interventi per gli anziani», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2025.

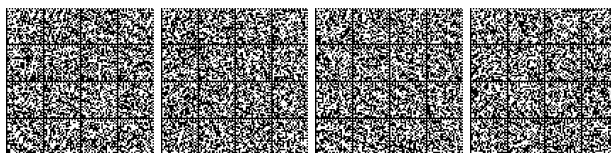
Art. 53.

Contributo straordinario al Comune di Casciana Terme Lari per interventi di riqualificazione del territorio

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Casciana Terme Lari un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 750.000,00 per l'anno 2024, per sostenere le spese relative alla riqualificazione urbanistica dell'antico borgo di Pietraia e per la riqualificazione urbana dell'antico borgo di Collemontanino nel territorio del medesimo comune.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana ed il Comune di Casciana Terme Lari, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 750.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2024.



Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 e 28 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2023 - 2025 con la legge regionale di terza variazione.

Art. 55.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 novembre 2023

GIANI

(*Omissis*).

23R00561

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2023, n. 53.

Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 44 dell'8 novembre 2023*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 53

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 96/9 del 17 ottobre 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 8 novembre 2023, n. 53.

Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Abruzzo, al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del regolamento UE 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, riconosce l'importanza strategica sotto il profilo ambientale, economico ed occupazionale degli interventi di riqualificazione energetica oltre che di miglioramento sismico del patrimonio edilizio, promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale per il relativo sostegno.

2. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Abruzzo e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, non inclusi, ai sensi del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, come specificati all'art. 121, comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio.

Art. 2.

Interventi per la circolazione dei crediti fiscali

1. Per l'applicazione dell'art. 1, ferma restando la disciplina di cui al decreto-legge n. 11/2023, la Regione:

a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti;

b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e/o società partecipate di cui all'art. 1, comma 2, il trasferimento dei crediti fiscali di cui al medesimo art. 1, comma 2, al fine di conseguire il loro massimo realizzo, ferma restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell'art. 121, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020;



c) promuove l'acquisto dei crediti, attraverso gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 3.

Criteri e condizioni per l'acquisto ed il trasferimento dei crediti fiscali

1. L'acquisto ed il trasferimento dei crediti fiscali ai sensi rispettivamente delle lettere c) e b) del comma 1 dell'art. 2 è consentito nei limiti della consistenza della capacità di compensazione mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e/o delle società partecipate di cui all'art. 1, comma 2.

2. L'acquisto dei crediti fiscali ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 è limitato, per ciascun credito, alla sola quota annuale immediatamente utilizzabile dal cessionario in compensazione mediante modello F24 nel corso della stessa annualità in cui ha luogo l'acquisto, ai sensi del comma 3 dell'art. 121 del decreto-legge n. 34/2020.

3. L'acquisto ed il trasferimento dei crediti d'imposta da parte degli enti pubblici economici regionali e/o delle società partecipate di cui all'art. 1, comma 2, è subordinato alla piena ed esclusiva titolarità del credito, all'incondizionata e libera disponibilità dello stesso ed alla mancata soggezione a pignoramenti, sequestri, pegni o altro gravame a favore di terzi.

4. Le operazioni di acquisto e trasferimento dei crediti fiscali avvengono al miglior prezzo di mercato, comunque, non superiore al valore nominale del credito al netto della maggiorazione del 10%. L'acquisto dei crediti fiscali ai sensi del comma 2 dai soggetti non titolari di partita IVA avviene al valore nominale del credito.

5. L'acquisto ed il trasferimento dei crediti fiscali avviene solo all'esito dell'acquisizione da parte del cessionario della specifica documentazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 11/2023, il cui possesso costituisce presupposto per l'esclusione del concorso nella violazione che determina la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

6. La negoziazione con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i presidi ed il modello organizzativo previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

Art. 4.

Disposizioni attuative

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate di cui all'art. 1, comma 2, quantificano la consistenza della propria capacità di compensazione annua mediante modello F24 e la comunicano alla Giunta regionale.

2. La Regione individua nella F.I.R.A. S.p.a. il soggetto deputato al coordinamento ed al supporto tecnico per l'attuazione della presente legge, con particolare riguardo:

a) alla definizione dei criteri e delle modalità attuative finalizzati alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui al comma 2 dell'art. 1;

b) alla istituzione e gestione della piattaforma di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 2.

3. I soggetti beneficiari sono selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica in modo tale da garantire, ove possibile, l'acquisto prevalente di crediti dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché una distribuzione uniforme per provincia. La F.I.R.A. S.p.a., nell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, tiene conto dei seguenti criteri di priorità:

a) impegno da parte dei soggetti cedenti che si impegnano a riprendere o a incrementare gli acquisti dei crediti «bloccati» nei cassetti fiscali di committenti, professionisti e imprese operanti sul territorio regionale;

b) crediti provenienti da interventi sulla abitazione principale.

Art. 5.

Disposizioni di coordinamento

1. Al fine di supportare le operazioni di trasferimento e di acquisto dei crediti di cui all'art. 2, la Regione Abruzzo, anche per il tramite della F.I.R.A. S.p.a., può stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate.

2. Gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate di cui all'art. 1, comma 2, comunicano con cadenza trimestrale alla Giunta regionale le operazioni effettuate in attuazione della presente legge.

3. Gli enti locali possono avvalersi delle disposizioni di cui alla presente legge, per le medesime finalità, per il tramite dei propri enti pubblici economici e/o società partecipate da essi controllati non inclusi, ai sensi del decreto-legge n. 11/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti della capacità di compensazione annua degli enti pubblici economici regionali e/o delle società partecipate di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 96/9 del 17 ottobre 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

(Omissis).

23R00558

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2023, n. 54.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 44 dell'8 novembre 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 54

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 96/3 del 17 ottobre 2023;



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 8 novembre 2023, n. 54

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

**Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2
(Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva).**

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge si intende apportare alcune modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), al fine di digitalizzare le modalità di presentazione delle istanze di accesso ai contributi previsti in favore dei destinatari e delle iniziative di cui all'art. 3 della medesima legge regionale n. 2/2018.

2. La presente legge, inoltre, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, detta specifiche disposizioni con riguardo allo «Special Olympics Italia», il quale opera, a livello internazionale, nel campo dell'allenamento sportivo e delle competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva.

3. La presente legge, infine, inserisce la rappresentanza territoriale della Società pubblica sport e salute S.p.a., struttura operativa del Governo, all'interno della composizione della consulta regionale per lo sport di cui al Titolo III della legge regionale n. 2/2018.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 2/2018

1. Alla legge regionale n. 2/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 3, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

«h-bis) «Special Olympics Italia» Team Abruzzo per la realizzazione di manifestazioni per atleti diversamente abili nel territorio regionale;

h-ter) società e associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, affiliate da almeno due anni alle Federazioni sportive nazionali paralimpiche (FSNP) e Federazioni sportive paralimpiche (FSP) riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico, per l'acquisto di attrezzature per l'attività e la pratica degli sport.»;

b) al comma 1 dell'art. 4, le parole «lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti «lettere a), b), c) e h-bis»;

c) al comma 1 dell'art. 5, le parole «Le domande dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c)», volte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 6, devono essere presentate al servizio della giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o PEC, da inviare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, corredate» sono sostituite dalle seguenti: «Le domande dei

soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e h-bis) volte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, devono essere presentate, secondo le modalità di cui all'articolo 23-bis, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, corredate»;

d) dopo il comma 3 dell'art. 6 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La somma a disposizione di «Special Olympics Italia» Team Abruzzo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h-bis), viene ripartita ed assegnata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:

a) qualità dei programmi;

b) specifica attività in favore di minorenni;

c) numero di operatori sportivi che collaborano stabilmente con l'associazione sportiva, che siano regolarmente inquadrati con contratti di collaborazione sportiva o che abbiano ricevuto durante l'anno sportivo in corso almeno un compenso sportivo;

d) utilizzo di operatori sportivi;

e) numero di atleti tesserati diversamente abili.»;

e) il comma 1 dell'art. 8 è sostituito dal seguente: «1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate, secondo le modalità di cui all'art. 23-bis, entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.»;

f) il comma 1 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: «1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo sono presentate dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo e devono essere trasmesse, a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, secondo le modalità di cui all'articolo 23-bis, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, corredate dal programma di intervento preventivato sulla base delle provvidenze economiche disponibili.»;

g) al comma 1 dell'art. 15, le parole «Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 13, devono essere presentate al Servizio della giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o PEC, da inviare entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, corredate da» sono sostituite dalle seguenti: «Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 13, devono essere trasmesse, a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, secondo le modalità di cui all'articolo 23-bis, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, corredate da»;

h) il comma 1 dell'art. 18 è sostituito dal seguente: «1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per l'avvenuto conseguimento dei risultati di cui all'articolo 17, devono essere presentate, secondo le modalità di cui all'articolo 23-bis, entro il 31 dicembre di ogni anno.»;

i) l'art. 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Interventi). — 1. In attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 22, la regione interviene, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, mediante:

a) l'assegnazione al Comitato regionale abruzzo del Comitato olimpico nazionale italiano di un finanziamento finalizzato al supporto delle iniziative che intraprende circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva e agli interventi per il funzionamento della Scuola regionale dello sport;

b) l'assegnazione al Comitato regionale abruzzo del Comitato italiano paralimpico di un finanziamento finalizzato al supporto delle iniziative che intraprende circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva di atleti diversamente abili.

2. Sia il Comitato olimpico nazionale italiano che il Comitato italiano paralimpico, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare al servizio della giunta regionale competente in materia di sport il programma di iniziative circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva, che intendono intraprendere nel corso dell'anno.

3. Il servizio della Giunta regionale competente in materia di sport approva con propria determinazione il programma presentato.»;

j) dopo l'art. 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Modalità di presentazione delle domande). — 1. Le domande di cui agli articoli 5, 8, 12, 15 e 18, nel rispetto di quanto previsto da ciascuna norma, devono essere presentate o trasmesse al



servizio della giunta regionale competente in materia di sport, esclusivamente attraverso lo sportello telematico della Regione Abruzzo, raggiungibile dal sito web <https://sportello.regione.abruzzo.it> selezionando la voce catalogo servizi, sportello sport-turismo.».

k) i commi 1 e 2 dell'art. 25 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) e h-bis) inclusi nei rispettivi piani di riparto, è subordinata alla presentazione, a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attività svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al doppio del contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarità contabile ai sensi della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali) e successive modifiche. La rendicontazione di importo inferiore al doppio di quanto assegnato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile. Il contributo erogabile non può essere superiore al 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili, sostenute e documentate.

2. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), e) ed h) inclusi nei rispettivi piani di riparto, è subordinata alla presentazione, a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attività svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarità contabile ai sensi della l.r. 22/1986 e successive modifiche. La rendicontazione di importo inferiore a quanto assegnato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile.»;

l) dopo il comma 3 dell'art. 27 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 3-bis, il cui destinatario è "Special Olympics Italia" Team Abruzzo è pari all'1 per cento della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.»;

m) il comma 13 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

«13. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), il cui destinatario è il Comitato regionale Abruzzo del Comitato italiano paralimpico, indicato all'articolo 3, comma 1, lettera h) è pari al 4 per cento della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.»;

n) il comma 1 dell'art. 35 è sostituito dal seguente:

«1. La Consulta è così composta:

a) dal Componente la giunta regionale con delega allo Sport, in qualità di Presidente, il quale, in caso di impedimento o assenza, viene sostituito dal dirigente del servizio della giunta regionale competente in materia di Sport;

b) dal rappresentante territoriale di Sport e Salute S.p.a.;

c) dal Presidente *pro tempore* del Comitato regionale Abruzzo del Comitato olimpico nazionale italiano;

d) dal Presidente *pro tempore* del Comitato regionale Abruzzo del Comitato italiano paralimpico;

e) dal rappresentante degli enti di promozione sportiva presente nella Giunta regionale del Comitato olimpico nazionale italiano;

f) dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, previo assenso del Ministero competente;

g) da un rappresentante per ognuno degli Istituti universitari abruzzesi di Scienze motorie;

h) da un rappresentante designato dall'A.N.C.I. - Associazione nazionale comuni italiani;

i) dal direttore del Dipartimento competente in materia di Sport o da suo delegato.»;

o) dopo il comma 2 dell'art. 36 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La giunta regionale, per il tramite del Servizio regionale competente per materia, costituisce con proprio atto la consulta.».

Art. 3.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e non modifica la norma finanziaria della legge regionale n. 2/2018 nel testo vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 96/3 del 17 ottobre 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: F.F. SANTANGELO

(Omissis).

23R00559

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2023, n. 55.

Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)) e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 44 dell'8 novembre 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 55

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 98/8 del 31 ottobre 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 8 novembre 2023, n. 55

Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)) e ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)) e ulteriori disposizioni.

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 6/2023

1. Per garantire il finanziamento del contributo in favore dei portatori di grave disabilità psichica e motoria per i rimborsi delle spese sostenute nel 2021 e nel 2022 per l'acquisto o il noleggio di ausili informatici di cui all'art. 20, comma 5, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2005,



n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione) sono destinati per l'esercizio finanziario 2023 del bilancio regionale pluriennale 2023-2025 complessivi euro 64.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione della spesa 2023-2025, annualità 2023, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) parte spesa: Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 81590, art. 2, variazione in aumento di euro 64.000,00;

b) parte spesa: Missione 12, Programma 01, Titolo 1, capitolo 71523, art. 1, variazione in diminuzione per euro 19.000,00;

c) parte spesa: Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71518, art. 1, variazione in diminuzione per 45.000,00 euro.

3. Per effetto delle previsioni di cui al comma 2, all'allegato 1 «Stanziamenti continuativi» di cui all'art. 2 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023) lo stanziamento del capitolo di spesa 71523.1 è modificato per l'esercizio 2023 nei seguenti termini:

TABELLA DEGLI STANZIAMENTI CONTINUATIVI E DEI LIMITI D'IMPEGNO - ALLEGATO 1

Cap.	Art.	Miss	Prg	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2023	Previsione Comp. 2024	Previsione Comp. 2025
71523	1	12	01	1	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DELL'INFANZIA - L.R. 2.6.1988, N. 46	DPG023	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00

4. Per effetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, all'allegato 2 «Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali» di cui all'art. 3 della legge regionale n. 6/2023 il rifinanziamento di cui al capitolo di spesa 71518.1 denominato «Interventi a sostegno della scuola a domicilio legge regionale 14 settembre 1999, n. 70» è modificato per l'esercizio 2023 nei seguenti termini:

TABELLA DEI RIFINANZIAMENTI DELLE LEGGI REGIONALI - ALLEGATO 2

Cap.	Art.	Miss	Prg	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2023	Previsione Comp. 2024	Previsione Comp. 2025	LEGGE REGIONALE
71518	1	12	02	1	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SCUOLA A DOMICILIO L.R. 14.09.1999, N. 70	DPG023	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	L.R. 70/1999

Art. 2.

Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 36/2013

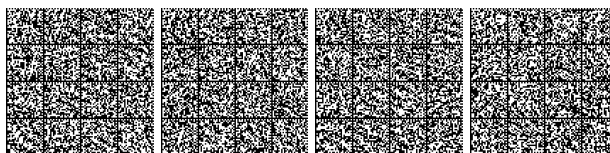
1. Dopo il comma 14 dell'art. 17 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)) è aggiunto il seguente:

«14-bis. Nelle more dell'approvazione del piano d'ambito di cui all'art. 15, le discariche di proprietà pubblica, incluse quelle gestite dai privati in regime concessorio, sono poste a servizio dell'intero ambito territoriale ottimale unico regionale e possono raccogliere scarti non valorizzabili provenienti dal trattamento di rifiuti urbani, conferiti da impianti di trattamento dei rifiuti prodotti dalla Regione Abruzzo, conformi ai criteri di ammissibilità di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni statali in materia ambientale.».

Art. 3.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 45/2019

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45 (Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)) le parole «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2026».



Art. 4.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 1/2021

1. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021) le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole «31 maggio 2024».

Art. 5.

Abrogazione art. 2, commi 8 e 9, della legge regionale n. 29/2022

1. I commi 8 e 9 dell'art. 2 della legge regionale 3 novembre 2022, n. 29 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'implementazione del Progetto «INNOTRANS - Enhancing Transport Innovation Capacities of Regions», finanziato con i fondi del Programma Interreg Europe 2014-2020, Priorità 1.1 e ulteriori disposizioni urgenti) sono abrogati.

2. Il Dipartimento agricoltura dell'Ente, preposto per materia, provvede all'adozione dei consequenziali adempimenti di competenza.

Art. 6.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 17/2023

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 2023, n. 17 (Celebrazione della cinquantesima edizione dei Premi internazionali Flaiano e ulteriori disposizioni) le parole «Fondazione Edoardo Tiboni» sono sostituite dalle seguenti: «Associazione culturale Ennio Flaiano».

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 26/2023

1. Alla legge regionale 9 giugno 2023, n. 26 (Riconoscimento della Città di Penne come «Città della sartoria artigianale») sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'art. 4, le parole «Nazareno Fonticoli» sono sostituite dalle seguenti: «Sarto dell'anno»;

b) il comma 1 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione Abruzzo istituisce il Premio regionale «Sarto dell'anno» volto a valorizzare le eccellenze artigianali regionali in ambito sartoriale.»;

c) al comma 2 dell'art. 5, le parole «Nazareno Fonticoli» sono sostituite dalle seguenti: «Sarto dell'anno»;

d) alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5, le parole «Nazareno Fonticoli» sono sostituite dalle seguenti: «Sarto dell'anno».

Art. 8.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 46/2023

1. All'art. 13 della legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46 (Modifiche alle leggi regionali n. 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni), ovunque ricorrono le parole «Fondo speciale istituito ex art. 21» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo speciale istituito ex art. 49».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 46/2023

1. L'art. 20 della legge regionale n. 46/2023 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Istituzione Fondo ex art. 37-ter della legge regionale n. 6/2023). — 1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato 3 all'art. 37-ter della legge regionale 10 febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023), è autorizzata l'iscrizione di un Fondo speciale denominato «Fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all'allegato 3 alla legge regionale di stabilità n. 6/2023», di un importo pari ad euro 10.692.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 del bilancio regionale di previsione finanziario 2023/2025.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2023/2025 sono apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2023, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato «Fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all'allegato 3) alla legge regionale di stabilità n. 6/2023», per euro 10.692.000,00;

2) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 8.000.000,00;

3) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 2.692.000,00;

b) esercizio 2024, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato «Fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all'allegato 3) alla legge regionale di stabilità n. 6/2023», per euro 10.692.000,00;

2) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 4.192.000,00;

3) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 6.500.000,00.

3. All'impegno delle risorse di cui ai commi 1 e 2 si provvede soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate di cui allo stesso comma 2.

4. A seguito della istituzione del Fondo speciale per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato 3 all'art. 37-ter della legge regionale n. 6/2023, i Dipartimenti competenti della Giunta regionale erogano, a titolo di anticipazione entro l'esercizio 2023 e previe le prodromiche verifiche del caso, una somma corrispondente al 50% dell'importo complessivo dei singoli contributi previsti, pari all'ammontare di euro 10.692.000,00.

5. Ai fini della erogazione del saldo del 50%, da eseguire nell'esercizio 2024 per l'ammontare complessivo residuo di euro 10.692.000,00, i contributi di cui al comma 1 devono essere utilizzati e rendicontati alle strutture regionali competenti per materia, indicate nell'allegato 3, entro il termine ultimo del 31 ottobre 2024, pena in difetto la restituzione delle somme non dovute.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le necessarie variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale per il biennio in questione, istituendo i nuovi capitoli di spesa secondo la suddivisione per medesimi Titolo, Missione e Programma di spesa, relativamente agli interventi previsti dall'allegato 3 di cui all'art. 37-ter della legge regionale n. 6/2023.

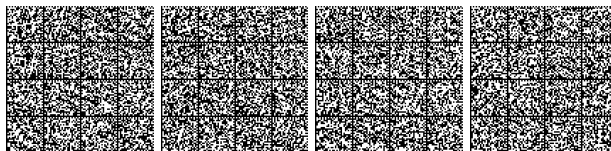
7. I Dipartimenti regionali competenti per materia provvedono ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.».

Art. 10.

Modifica all'art. 3 della legge approvata con verbale del Consiglio regionale 96/9 del 17 ottobre 2023

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge approvata con verbale del Consiglio regionale 96/9 del 17 ottobre 2023 (Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale) è sostituito dal seguente:

«4. Le operazioni di acquisto e trasferimento dei crediti fiscali avvengono al miglior prezzo di mercato comunque non superiore al valore nominale del credito. L'acquisto dei crediti fiscali ai sensi del comma 2 dai soggetti non titolari di partita IVA avviene al valore nominale del credito al netto della maggiorazione del 10%».



Art. 11.

Trasferimento straordinario al Consorzio Bonifica Centro per interventi di messa in sicurezza urgente sulla Diga di Penne

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi urgenti inerenti alla manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza sulla Diga di Penne e delle attività relative ad opere accessorie sul medesimo invaso, per gli esercizi 2023 e 2024 è riconosciuto un trasferimento straordinario in favore del Consorzio di Bonifica Centro bacino Saline-Pescara-Alento-Foro Chieti di importo complessivo pari ad euro 1.000.000,00.

2. Al trasferimento delle risorse di cui al comma 1 il competente Dipartimento agricoltura provvede mediante l'anticipazione del 50% dell'importo nell'esercizio 2023 e la erogazione del saldo, previa rendicontazione delle spese sostenute, nell'esercizio 2024.

3. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 6/2023, le parole «pari ad euro 1.000.000,00» sono sostituite dalle parole «pari ad euro 500.000,00».

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al bilancio regionale di previsione 2023/2025 sono apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2023, per competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 16, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato «Trasferimento straordinario Consorzio Bonifica Centro per interventi di messa in sicurezza urgente Diga Penne», per euro 500.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: Titolo 2, Missione 10, Programma 02, per euro 500.000,00;

b) esercizio 2024, per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 16, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato «Trasferimento straordinario Consorzio Bonifica Centro per interventi di messa in sicurezza urgente Diga Penne», per euro 500.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 500.000,00.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 98/8 del 31 ottobre 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPISI

(Omissis).

23R00560

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 della Regione Toscana recante «Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 - 2025. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 64 del 29 novembre 2023, Parte Prima». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 67 del 13 dicembre 2023).

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 29 novembre 2023, Parte Prima, n. 64, al fine di ovviare a due errori materiali, si segnala quanto segue:

1) al punto 29 del preambolo, dopo le parole: «al fine» è da leggersi, in aggiunta, la seguente: «di»;

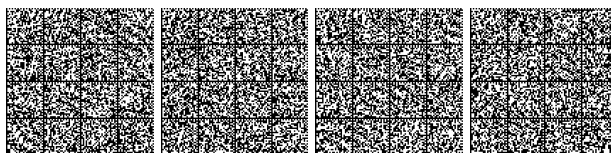
2) nell'alinea dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 21, le parole: «44/2020» debbono leggersi come: «44/2022».

24R00123

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-026) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 3,00

